CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA PROSECCO

MO231 – Parti Speciali

Via Calmaggiore, 23 31100 Treviso

MO231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01



Parti Speciali



INDICE

GLOSSARIO	- 6 -
INTRODUZIONE	- 9 -
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/01)	- 16 -
1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 17 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 25 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 31 -
4. GLI STANDARD ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	- 33 -
5. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DAL CONSORZIO PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 35 -
6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231	- 38 -
7. Previsioni sanzionatorie specifiche	- 39 -
8. Informazione, formazione, coinvolgimento	- 39 -
PARTE SPECIALE B	- 40 -
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS D.LGS. 231/01); REATI DI FALSITÀ E DELITTI CONTRO L'INDUS	TRIA E IL COMMERCIO
(ARTT. 25-BIS E 25-BIS.1 D.LGS. 231/01); DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/01)	- 40 -
1. I reati rilevanti e le modalità commissive	- 41 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 54 -

V. 02/2023



3. I Principi di Comportamento	- 59
4. GLI STANDARD ORGNIZZATIVI DI CONTROLLO	- 61
5. Le Misure di prevenzione definite dal Consorzio per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili	- 63
6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231	- 66
7. Previsioni sanzionatorie specifiche	- 67
8. Informazione, formazione, coinvolgimento	- 67
PARTE SPECIALE C	- 68
REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/01); REATI DI ABUSO DEL MERCATO, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ARTT. 25-SEXIES E 25-OCTIES D.LGS. 231/01 E 187-QUINQUIES D.LGS. 58/98); REATI TRIBUTA QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/01); DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/01)	ARI (ART. 25
1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 69
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 86
3. I Principi di Comportamento	- 91
4. GLI STANDARD ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	- 92
5. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DAL CONSORZIO PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 95
6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231	- 99
7. Previsioni sanzionatorie specifiche	- 100
8. Informazione, formazione, coinvolgimento	- 100
PARTE SPECIALE D	- 101

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER D.LGS. 231/01); REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A



RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, REATI TRANSAZIONALI (ARTT. 25-QUATER, ART. 25 QUATER.1 D.LGS.	
QUINQUIES, 25-DECIES D.LGS. 231/01 E L. N. 146/2006); IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-D	
231/01)	- 101 -
1. I reati rilevanti e le modalità commissive	- 102 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 109 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 113 -
4. GLI STANDARD ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	- 114 -
5. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DAL CONSORZIO RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 115 -
6. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 117 -
7. Previsioni sanzionatorie specifiche	- 117 -
8. Informazione, formazione, coinvolgimento	- 118 -
PARTE SPECIALE E	- 119 -
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE	E SULLA TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/01)	- 119 -
1. I REATI RILEVANTI	- 120 -
2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio	- 123 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 125 -
4. GLI STANDARD ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	- 127 -
5. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DAL CONSORZIO RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 129 -
6. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 131 -
7. Previsioni sanzionatorie specifiche	- 132 -
8. Informazione, formazione, coinvolgimento	- 132 -



PARTE SPECIALE F	- 133

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/01) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE, RICICLAGGIO DI BENI CULTUR	ALI E DEVASTAZIONE F
SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ARTT. 25-SEPTIESDECIES E 25-OCTIESDECIES D.LGS. 231/01)	
1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 134
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 138 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 139 -
4. GLI STANDARD ORGANIZZATIVI DI CONTROLLO	- 140 -
5. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DAL CONSORZIO NELLA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 140 -
6. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 142 -
7. Previsioni sanzionatorie specifiche	- 142
8 INFORMAZIONE FORMAZIONE COINVOLGIMENTO	- 1/13 .

V. 02/2023 - 5 -



GLOSSARIO

Amministratore/i Membri del Consiglio di Amministrazione.

Reati o Reato I reati presupposto della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/01

Aree (di attività) a rischio Le aree di attività del Consorzio nel cui ambito è astrattamente possibile il rischio di commissione dei Reati.

CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Codice Etico o CodiceCodice Etico adottato dal Consorzio.

Consorzio CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA PROSECCO, con sede a

Treviso in Via Calmaggiore, 23.

Collaboratori Coloro che agiscono in nome e/o per conto del Consorzio sulla base di apposito mandato o di

altro vincolo contrattuale o procura e svolgono, direttamente o indirettamente, attività connesse

o interessanti l'attività del Consorzio (es. consulenti, professionisti esterni).

Decreto II D. Lgs. n. 231/2001, come successivamente modificato e integrato.

DestinatariTutti i soggetti destinatari del Modello e, in particolare, gli Organi del Consorzio, i Dipendenti, i

Collaboratori, i Fornitori e i Partners.

Dipendenti Tutti i lavoratori subordinati del Consorzio.



Enti Società, Associazioni, Fondazioni, Consorzi, ecc., rilevanti ai sensi del Decreto.

Fornitori Tutti i soggetti, che siano indifferentemente persone fisiche o giuridiche, da parte dei quali il

Consorzio riceva una qualunque prestazione.

Funzione/Area Struttura organizzativa del Consorzio.

Illecito disciplinare Condotta tenuta dal Dipendente in violazione delle norme di comportamento previste dal

Modello Organizzativo.

Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal

Decreto, approvate da Confindustria nella versione di volta in volta aggiornata ed in vigore.

Modello (Organizzativo) Modello di organizzazione e gestione adottato dal Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del

Decreto.

Organi del Consorzio l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; l'organo di controllo.

OdV o **Organismo** di L'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del Decreto.

Vigilanza

Procedura Whistleblowing La Procedura contenuta al capitolo 4 del Modello Parte Generale.



Pubblica Amministrazione Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di Pubblici Ufficiali o

Incaricati di Pubblico Servizio, anche di fatto, nonché i membri degli Organi delle Comunità Europee

e i Funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri.

Attività Sensibili Attività che possono condurre alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

Segnalazioni Comunicazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e di violazioni del Modello come

definite al Capitolo 4, paragrafo 4.4 del Modello Parte Generale.

V. 02/2023 - 8 -



INTRODUZIONE

ARTICOLAZIONE

Le Parti Speciali del MO231 contengono l'indicazione delle misure generali e specifiche volte alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01.

Sono quindi organizzate e suddivise per categorie di reati, secondo il seguente ordine:

- · PARTE SPECIALE A: Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/01); Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/01); Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE C: Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01); Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/2001); Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01); Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 d.lgs. 231/2001)
- PARTE SPECIALE D: Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01); Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati transazionali (artt. 25-quater, art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001, art. 25-quinquies, 25-decies d.lgs. 231/2001 e l. n. 146/2006); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, razzismo e xenofobia (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001; art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001); Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies d.lgs. 231/01); Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE E: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE F: Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01); Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001), Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-octiesdecies d.lgs. 231/2001)



Le altre fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001, nonché i reati non espressamente richiamati al Paragrafo 1 di ciascuna Parte Speciale, non sembrano presentare profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro possibile commissione nell'interesse o a vantaggio del Consorzio: per tali reati, pertanto, permane il richiamo ai principi generali contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico, i quali vincolano tutti i Destinatari del Modello al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, di correttezza e rispetto della normativa vigente.

FINALITÀ

In conformità alla normativa vigente e alle linee guida di riferimento, le presenti Parti Speciali individuano le regole di condotta, le procedure e i protocolli organizzativi per prevenire la commissione di reati presupposto nell'interesse o a vantaggio del Consorzio o comunque per ridurre il rischio del loro verificarsi ad un livello accettabile. Le presenti Parti Speciali, per ciascuna categoria di reati presupposto, provvedono pertanto a:

- individuare i reati presupposto astrattamente commissibili nell'interesse o a vantaggio del Consorzio;
- · <u>individuare le attività sensibili</u> nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i suddetti reati, individuando i soggetti potenzialmente coinvolti;
- · <u>individuare i protocolli</u> diretti alla prevenzione degli illeciti astrattamente commissibili.

Anche al fine di stabilire un ordine di priorità nell'approntamento delle misure di prevenzione e di graduare l'intensità delle stesse alla specifica realtà giuridica e operativa del Consorzio, è stato condotto, con l'aiuto di consulenti esterni, un percorso volto alla valutazione del rischi connessi alla commissione dei reati presupposto (risk assessment), nonché alla individuazione delle misure preventive in essere, da includere nel MO231 (as is analysis) e di quelle che, in vista dell'implementazione di un completo e organico sistema di controllo finalizzato a prevenire i reati e a ridurre i rischi legati alla loro commissione a un livello accettabile, il Consorzio ha stabilito di adottare ed applicare nell'ambito del presente sistema organizzativo (gap analysis).



Le Parti Speciali del MO231 provvedono inoltre a introdurre eventuali integrazioni o declinazioni specifiche al sistema disciplinare definito dalla Parte Generale del MO231. Le procedure richiamate, ove pertinente, individuano le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Le misure organizzative, le procedure e i documenti richiamati dal presente documento costituiscono parte integrante del MO231. La Finalità del Modello, nelle sue Parti Speciali è orientare tutti i Destinatari ad adottare condotte conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire o impedire azione che possano concretarsi nella commissione dei reati richiamati.

IL SISTEMA DELLE MISURE DI CONTROLLO

Le attività dell'Ente e il suo MO231 fanno propri i seguenti Principi di controllo:

- · **process ownership**, per cui ogni processo deve avere un referente e i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- **accountability**, per cui ogni operazione del Consorzio deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua, basata su informazioni documentabili e complete e potrà essere sempre verificata in relazione a motivazioni e soggetti coinvolti (es. chi autorizza? chi effettua? chi registra? chi verifica l'operazione?);
- **segregation of duties**, per cui nessuno può gestire in autonomia uno stesso processo, così che è necessario "separare" le funzioni/attribuzioni in relazione a ciascuna operazione (chi autorizza, chi effettua, chi registra e chi verifica l'operazione sono soggetti diversi);
- · **documentation**, per cui è necessario prevedere la documentazione dei controlli effettuati (ad esempio tramite la redazione di verbali).

Il sistema di controllo dovrà altresì garantire che l'attività del Consorzio sia svolta nel rispetto della conformità:

· alle norme vigenti, che impongono una definizione chiara del "quadro normativo" che caratterizza l'operato del Consorzio;



· al sistema di deleghe attribuite nell'ambito dell'organizzazione, il quale impone che ogni atto del Consorzio sia posto in essere da chi ne ha i poteri e che i poteri (autorizzativi e di rappresentanza) siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Per attuare i principi di controllo, il sistema delle misure organizzative preventive approntato dal MO231 è composto da:

- principi di comportamento;
- standard di controllo:
- misure di prevenzione.

I principi di comportamento

I **principi di comportamento** costituiscono per ogni Parte Speciale una declinazione e una specificazione delle regole deontologiche introdotte dal **Codice Etico**.

Gli standard di controllo

Il <u>sistema dei controlli</u> perfezionato del Consorzio prevede degli **standard di controllo** per le Attività Sensibili individuate, con lo scopo di fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso le indicazioni operative per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. Gli standard sono i seguenti:

- · segregazione delle funzioni/attività: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- · norme/circolari: devono esistere all'interno del Consorzio policy e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante:



- poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno del Consorzio;
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate ovvero, a seconda dei casi, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere dette registrazioni.

Tali standard sono specificati per ciascuna attività sensibile al Paragrafo 4 di ciascuna Parte Speciale affinché:

- a. tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b. siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c. per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 - il Consorzio adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema delle deleghe e procure;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate



dal sistema di controllo interno;

- l'accesso e l'intervento sui dati del Consorzio sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate in conformità alle normative vigente in materia di trattamento dati personali:
- sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

Le misure di prevenzione

Si tratta di regole di condotta, protocolli e procedure organizzative che i soggetti operanti nelle attività sensibili considerate sono tenuti a rispettare, basate sulla segregazione delle attività.

Per la prevenzione dei reati e l'attuazione dei principi di controllo, il Consorzio, in particolare, adotta **misure di prevenzione di carattere generale** quali:

- · la formalizzazione della struttura organizzativa, su base gerarchica e funzionale;
- · la definizione dei ruoli e delle competenze dei responsabili di funzione nelle job description;
- · l'attribuzione di poteri amministrativi, di spesa e di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- · la formalizzazione delle regole di condotta delle funzioni operanti nelle aree sensibili (attraverso l'adozione di un Codice Etico e di comunicazioni interne);
- · l'adozione di software applicativi che consentono una ricostruzione delle attività svolte e la tracciabilità delle modifiche operate dagli utenti sui dati caricati;
- · l'effettuazione di interventi di informazione e formazione in materia di responsabilità da reato degli Enti.

Sono inoltre adottate misure di **prevenzione specifiche**, quali:

• **procedure organizzative** che prevedono: i) la definizione dello scopo e della finalità della procedura; ii) le regole e le istruzioni operative e di condotta; iii) la registrazione delle attività; iv) la gestione delle risorse finanziare relative al processo (se pertinente);



• **strumenti di natura contrattuale**, nei confronti di soggetti terzi (quali collaboratori, consulenti esterni, fornitori) che operano sotto la direzione o la vigilanza del vertice del Consorzio, o che svolgono attività che possono riverberarsi nella commissione di illeciti nell'interesse o a vantaggio del Consorzio da parte di soggetti che operano per l'ente;

· interventi di informazione e formazione per lo svolgimento di specifiche attività sensibili.



PARTE SPECIALE A

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01)



1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o frode nelle pubbliche forniture (art. 24 d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento auote.
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.



Tra i reati previsti dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La norma punisce chiunque, avendo ottenuto da un ente pubblico contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, destinati a favorire una determinata iniziativa, non li destina, in parte o interamente, alle predette finalità. La nozione di "opere" o "attività di interesse pubblico" va intesa in senso molto ampio. In sostanza, la formula normativa ha riguardo allo scopo perseguito dall'ente pubblico erogante piuttosto che all'opera o all'attività in sé considerata. Ne consegue che l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività è connesso alla provenienza pubblica dell'erogazione e al vincolo di destinazione della stessa, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Ai fini della responsabilità da reato degli Enti, rileva solo la fattispecie di reato descritta al primo comma della norma, la quale punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche, percependo indebitamente una somma superiore a 3.999,96 euro. Tale illecito potrebbe essere realizzato attraverso la presentazione di dichiarazioni false per l'ottenimento di benefici (ove ciò non arrivi ad integrare il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640-bis c.p.-che richiede la realizzazione di veri e propri artifici o raggiri).



Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

La norma sanziona chiunque, vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, commetta frode nell'esecuzione del contratto di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Ai fini della responsabilità da reato degli Enti, rileva solo la fattispecie di reato descritta al comma 2 n. 1, la quale sanziona chiunque, con artifizi o raggiri, induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La norma sanziona più pesantemente la condotta che integra il reato di truffa ai danni dello stato se il fatto ha ad oggetto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici. La condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla quella delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.



Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, co. 1, n. 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

La norma sanziona chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato ha la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La concussione è un reato proprio, che può essere pertanto commesso solo da un soggetto agente che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Quale elemento costitutivo della fattispecie è previsto l'abuso della qualità o dei poteri da parte del predetto soggetto.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

V. 02/2023 - 20 -



Il delitto, nel testo modificato dalla I. 190/2012, sanziona genericamente la vendita della funzione, punendo Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio (in virtù dell'estensione fatta dall'art. 320 c.p.) che, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. viene sanzionato anche colui (solitamente il privato) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Il reato ha natura di reato di pericolo. Il nuovo reato potrebbe pertanto essere commesso laddove vi fosse una dazione di denaro (o altra utilità) tra esponenti del Consorzio e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, ma, qualora il personale del Consorzio rivestisse la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l'illecito potrebbe essere commesso anche qualora la dazione fosse percepita dal predetto personale.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il delitto sanziona il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio (in virtù dell'estensione fatta dall'art. 320 c.p.) che, per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità o comunque ne accetta la promessa. La fattispecie, come modificata dalla l. 190/12, è in rapporto di specialità per specificazione rispetto a quella prevista dall'art. 318 c.p., in quanto mentre questa punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, la prima richiede, invece, un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. viene sanzionato anche colui (solitamente il privato) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

· Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)



Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il delitto sanziona il pubblico ufficiale (e non l'incaricato di pubblico servizio) che, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, ovvero per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio o ancora per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità o comunque ne accetta la promessa, qualora i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Ai sensi dell'art. 321 c.p. viene sanzionato anche colui (solitamente il privato) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Introdotto dalla I. 190/12 e frutto dello scorporo della condotta di induzione dalla originaria previsione nell'art. 317 c.p., il delitto sanziona le forme meno gravi di concussione poste in essere tanto dal pubblico ufficiale che dall'incaricato di un pubblico servizio. Il reato, differentemente della concussione, prevede la punibilità anche del privato.

L'induzione si sostanzia nelle forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori e che determinino taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro

V. 02/2023 - 22 -



o altra utilità.

· Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli



Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenza illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.



Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il delitto sanziona la mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nonché la promessa di denaro o altra utilità. A differenza del delitto di millantato credito (art. 346), presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale. Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

I suddetti delitti hanno natura dolosa.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

2.1. I reati presupposto considerati nella presente PARTE SPECIALE A sono commissibili nell'ambito di rapporti coinvolgenti:

- **pubblici ufficiali** (ai sensi dell'art. 357 c.p., coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini della legge penale è *pubblica* la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi);
- incaricati di pubblico servizio (ai sensi dell'art. 358 c.p., coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, a prescindere dal suo ruolo giuridico e da un reale ed effettivo rapporto di subordinazione con l'ente pubblico; Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, così come la pubblica funzione, da norme di diritto pubblico ma, rispetto alla pubblica funzione, non presuppone l'esercizio di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa. La legge, inoltre, precisa che non può mai costituire servizio pubblico lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale);
- enti della Pubblica Amministrazione in generale.
- 2.2. Come ogni organizzazione italiana attiva nel settore, anche il Consorzio è periodicamente oggetto di attività ispettive e di controllo. La generale **attività di sorveglianza** può avere ad oggetto i differenti processi oggetto di regolamentazione normativa e in particolare:



- · la gestione economico/finanziaria, con specifico riferimento agli aspetti fiscali e tributari (attraverso verifiche svolte dalla Guardia di Finanza o procedimenti di accertamento svolti dall'Agenzia delle Entrate);
- · la gestione delle risorse umane (attraverso verifiche in materia previdenziale, assicurativa e giuslavorista, condotti, ad esempio, da INAIL, INPS e Ispettorato Territoriale Lavoro);
- · la sicurezza sui luoghi di lavoro (con accertamenti volti a verificare il rispetto della normativa di settore o nell'ambito di eventi infortunistici);
- · la gestione dell'information technology (relativamente ad accertamenti aventi ad oggetto il software o le attività di trattamento dati).
- 2.3. L'ente, in ragione della propria natura giuridica e della propria mission, è inoltre soggetto ad attività di vigilanza e controllo nell'ambito del ruolo rivestito dai Consorzi di Tutela ai sensi della normativa regolamentante il settore vitivinicolo. Rivestono pertanto natura di attività sensibile le verifiche eventualmente svolte dal MMIPAFF, preordinate a verificare il possesso e il mantenimento dei suddetti requisiti di rappresentatività, nonché la trasmissione di documenti o dichiarazioni alla P.A. da parte del Consorzio in tale ambito. Ulteriori attività di verifica e controllo possono essere svolte dal Ministero con riferimento al possesso dei requisiti prescritti per gli agenti vigilatori, incaricati dal Consorzio per le attività di vigilanza nei confronti dei soggetti sottoposti al sistema di controlli previsto dalla normativa vigente. Sempre con riferimento alle attività di vigilanza, costituiscono inoltre attività sensibili:
- · la trasmissione al ICQRF competente, con cadenza annuale, del rendiconto delle attività di vigilanza svolte in conformità al programmai vigilanza elaborato congiuntamente al predetto Ispettorato (art. 5 DM 50349/2010)
- · la trasmissione delle informative al ICQRF competente in ordine alle operazioni di vigilanza non pianificate e svolte dagli agenti vigilatori, nonché in ordine a eventuali violazioni riscontrate
- · la trasmissione di eventuali rapporti di prova e referti analitici in relazione ai campionamenti eventualmente svolti a cura degli agenti vigilatori su incarico del ICQRF
- · la vigilanza sul rispetto delle eventuali incompatibilità in capo ad amministratori e dirigenti del Consorzio, ai sensi dell'art. 41, comma 12, d.lgs. 238/2016 e relativi decreti attuativi.



- 2.4. Ulteriori attività sensibili possono essere rappresentate dalle eventuali richieste o utilizzo di contributi o finanziamenti provenienti da enti pubblici che il Consorzio. In particolare:
- · l'ente potrebbe finanziare la formazione del personale attraverso il ricorso a fondi interprofessionali;
- è possibile il ricorso occasionale a contributi, finanziamenti o altri benefici finanziati con soldi pubblici per il sostentamento di determinate attività (la formazione del personale, l'implementazione di sistemi di gestione, il finanziamento per interventi sul patrimonio immobiliare o l'acquisto di beni e servizi), partecipando a bandi, concorsi o altre fonti (quali mutui a tasso agevolato).
- 2.5. La commissione di reati contro la P.A. potrebbe realizzarsi anche attraverso l'attività del personale del Consorzio cui potrebbe essere attribuita la qualifica la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. A tal fine rilevano:
- le attività svolte dagli adenti vigilatori, ai quali la normativa vigente (art. 41, comma 5, d.lgs. 238/2016) attribuisce la qualifica di agenti di pubblica sicurezza;
- le attività istituzionali attribuite all'ente dalla legislazione in materia vitivinicola, tra le quali: i) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione interessata, nonché collaborativi nell'applicazione della normativa;ii) lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico dell'immagine; iii) lo svolgimento delle funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione; iv) l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione protetta; v) la riscossione dei contributi consortili, anche presso soggetti non consorziati; vi) la partecipazione ad enti di rappresentanza (es: il Comitato Nazionale Vini DOP e IGP, la Federazione Nazionale Consorzi Volontari); vii) la gestione degli eventuali sistemi di tracciabilità dei vini confezionati (art. 48, comma 8, d.lgs. 238/2016); viii) la scelta dell'organismo di controllo incaricato delle attività di vigilanza e controllo sul rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino; ix) la scelta dei laboratori per lo svolgimento di analisi sui campioni raccolti nell'ambito delle attività di vigilanza; x) le modifiche del disciplinare e i rapporti con i consorziati.
- 2.6. Anche la partecipazione a procedimenti amministrativi preordinati al rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti amministrativi abilitativi deve essere ritenuta potenzialmente ricollegabile alla commissione di illeciti considerati dalla presente Parte



Speciale. Devono pertanto considerate attività sensibili la gestione delle attività istruttorie preliminari alla presentazione delle istanze all'Autorità Competente, la gestione degli eventuali rapporti intrattenuti nell'ambito del procedimento e la gestione delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti.

- 2.7. La selezione, l'assunzione e la gestione del personale dipendente, di collaboratori e di consulenti risultano potenzialmente ricollegabili alla commissione di reati contro la P.A. In particolare, la selezione e l'assunzione di personale dipendente, l'attribuzione di premi e avanzamenti di carriera, e l'ingaggio di consulenti potrebbero integrare utilità illecita nei reati di corruzione (si pensi all'assunzione di personale connesso a un pubblico ufficiale, che svolge attività di vigilanza nei confronti del Consorzio, da legami di affinità o parentela, al fine di fare venire meno l'autonomia e l'indipendenza della pubblica amministrazione) o di induzione a dare o promettere utilità.
- 2.8. Ulteriori attività a rischio sono rappresentate dall'**adempimento alle convenzioni stipulate con altri Consorzi di Tutela** e aventi ad oggetto aventi ad oggetto collaborazioni nello svolgimento di **attività di vigilanza**. La gestione di eventuali ispezioni e i processi di rendicontazione rappresentano l'occasione per la commissione dei reati contro la P.A. con riferimento alle attività svolte dagli agenti vigilatori.
- 2.9. Rilevano, infine, i rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, nell'ambito di:
- · procedimenti civili, penali o amministrativi di cui siano parte persone operanti per il Consorzio e che vertano su fatti o attività inerenti o di interesse del Consorzio stesso:
- eventuali costituzioni quale parte civile del Consorzio in procedimenti penali per la violazione della normativa prevista dal d.lgs.
 238/2016;
- · azioni in sede giudiziaria quale ente esponente di interessi collettivi dei produttori per la salvaguardia della DOP e della IGP.

Nella seguente tabella si dettagliano le attività sensibili potenzialmente portatrici di rischi legati alla commissione di reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata:

- 28 -



Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = Pxc		
		Dirette	Indirette	Р	G	RL
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito di procedimenti ispettivi o di controllo	Amministrazione e Finanza	Presidente del CdA Direttore Amministrazione Area giuridica economica Esterni (consulenti / outsourcing)	-	2	5	10
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito della vigilanza sui requisiti di riconoscimento del Consorzio	Governance Amministrazione e Finanza	Presidente del CdA Direttore Area giuridica economica Esterni (consulenti / outsourcing)	· Amministrazione	2	5	10
Trasmissione alla P.A. di dichiarazioni, autodichiarazioni o documenti nell'ambito della gestione ordinaria e dell'attività istituzionale	Amministrazione e Finanza Risorse Umane	Presidente del CdAAgenti vigilatoriDirettore	Amministrazione Area giuridica economica Esterni (consulenti / outsourcing)	3	5	15
Richiesta di autorizzazioni o altri atti abilitativi		· Presidente del CdA	Direttore Amministrazione Area giuridica economica Esterni (consulenti / outsourcing)	1	5	5
Attività di vigilanza	Governance Tutela e Vigilanza	· Presidente del CdA · Agenti Vigilatori	· Direttore · Area giuridica economica	3	5	15
Attività di assistenza tecnica, studio, promozione	Governance Supporto nella disciplina pubblica della Denominazione di Origine Controllata e autorizzazione all'uso della Denominazione Comunicazione, valorizzazione e promozione	 Presidente del CdA Direttore Area tecnica e ricerca Area promozione e valorizzazione Esterni (consulenti / outsourcing) 	-	1	5	5

V. 02/2023 - 29 -



Scelta di fomitori	Governance Amministrazione e Finanza Acquisti	· Presidente del CdA · Direttore	Valorizzazione e promozione Area giuridica economica Area tecnica e ricerca Esterni (consulenti / outsourcing)	1	5	5
Esecuzione di contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione o con un altro ente pubblico	Governance Amministrazione e Finanza Acquisti	· Presidente del CdA · Direttore	Area giuridica economica Esterni (consulenti / outsourcing	2	5	10
Riscossione dei contributi consortili	Governance Amministrazione e Finanza Supporto nella disciplina pubblica della Denominazione di Origine Controllata e autorizzazione all'uso della Denominazione	 Presidente del CdA Direttore Amministrazione	Area giuridica economica Esterni (consulenti / outsourcing)	2	5	10
Modifiche del disciplinare e rapporti con i consorziati	Governance Amministrazione e Supporto nella disciplina pubblica della Denominazione di Origine Controllata e autorizzazione all'uso della Denominazione Tutela e Vigilanza	Presidente del CdADirettoreAgenti vigilatori	Area giuridica economica Area tecnica e ricerca Esterni (consulenti / outsourcing)	2	5	10
Partecipazione a enti di rappresentanza	Governance Supporto nella disciplina pubblica della Denominazione di Origine Controllata e autorizzazione all'uso della Denominazione Comunicazione, valorizzazione e promozione	· Presidente del CdA · Direttore	· Area giuridica economica · Area tecnica e ricerca	1	5	5
Attività di autorizzazione all'uso della denominazione protetta	Governance Supporto nella disciplina pubblica della Denominazione di Origine Controllata e autorizzazione all'uso della Denominazione	· Presidente del CdA	Direttore Area giuridica economica	1	5	5
Richiesta, utilizzo e rendicontazione di contributi o finanziamenti di natura pubblica	Governance Amministrazione e Finanza Risorse Umane Supporto nella disciplina pubblica della Denominazione di Origine Controllata e autorizzazione all'uso della Denominazione Comunicazione, valorizzazione e promozione	 Presidente del CdA Direttore Amministrazione Valorizzazione e promozione Area giuridica economica Area tecnica e ricerca 	-	2	5	10
Selezione, assunzione e gestione di personale dipendente	Governance Risorse Umane	· Presidente del CdA · Direttore	AmministrazioneValorizzazione e promozione	2	5	10

V. 02/2023 - 30 -



			Area giuridica economica Area tecnica e ricerca Esterni (consulenti / outsourcing)			
Ingaggio e verifica di prestazione di collaboratori e consulenti	Governance Risorse Umane Acquisti;	· Presidente del CdA · Direttore	Amministrazione Valorizzazione e promozione Area giuridica economica Area tecnica e ricerca Esterni (consulenti / outsourcing)	2	5	10
Contenzioso civile, penale e amministrativo: rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione giudiziaria	Governance Amministrazione e Finanza	· Presidente del CdA	Direttore Amministrazione Area giuridica economica Esterni (consulenti / outsourcing)	1	5	5

Oltre alle suddette attività sensibili, ulteriori rischi potrebbero essere ricollegati alla gestione dei flussi finanziari, potenzialmente in grado di generare le dotazioni finanziarie per commettere i reati contro la P.A. (ad esempio, finanziare le provviste per erogare denaro od offrire utilità a Funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio). Tali attività sensibili sono disciplinate specificamente dalla PARTE SPECIALE C.

3. I Principi di Comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti e, in via indiretta, dei Collaboratori Esterni, limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione di:

- · porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- · violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.



In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, il Consorzio richiede a tutte le funzioni che operano per esso (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi:

- · mantenere nei rapporti, anche episodici, con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o membri di pubbliche amministrazioni un atteggiamento collaborativo e trasparente;
- evitare qualsiasi tipo di remunerazione, offerta, promessa di utilità ai suddetti soggetti;
- segnalare immediatamente al proprio Responsabile di funzione e all'ODV231 qualunque richiesta di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità pervenuta da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio o di cui si abbia conoscenza;
- segnalare immediatamente al proprio Responsabile di funzione e all'ODV231, qualunque offerta di vantaggi, denaro o altra utilità pervenuta da soggetti esterni (ad esempio, da Consorziati) e tale da indurre gli amministratori, il personale e gli agenti vigilatori a venire meno ai propri doveri di imparzialità e correttezza in attività quali le attività di vigilanza, l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione di origine protette e le altre funzioni di rilievo pubblicistico svolte dal Consorzio;
- per il personale che può assumere la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, agire nel più stretto rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, segnalando all'ODV231 ogni deviazione dai regolamenti e dalle procedure di controllo previste per la regolamentazione delle attività sensibili;
- trasmettere sempre informazioni e dati veritieri relativamente alla gestione dell'ente, conformemente a quanto previsto alle norme sulla trasparenza e per consentirne la corretta applicazione.

È inoltre espressamente vietato:

- **contribuire a influenzare o forzare le determinazioni** del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico con violenza, minaccia, inganni, artifici o raggiri o con dazioni o promesse di denaro o altre utilità;
- **remunerare** consulenti, collaboratori esterni per lo svolgimento di attività illecite nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o membri di pubbliche amministrazioni o per esercitare nei confronti dei predetti soggetti indebite influenze che possano minarne l'imparzialità o l'autonomia;



- impedire, occultare dati, documenti e informazioni in occasione di visite ispettive;
- · inserire in documenti destinati a essere condivisi con pubbliche amministrazioni falsità sotto forma di dati, informazioni o descrizioni di fatti;
- **utilizzare la propria posizione** per sollecitare, indurre o costringere terzi al fine di ricevere utilità, favori o regalie, anche di modico valore, per sé o per terzi;
- · assumere personale o attribuire incarichi per dare utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- · condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere;
- modificare l'esecuzione del contratto a danno della controparte pubblica/società a controllo o partecipata pubblica;
- · violare gli obblighi di reporting e i doveri di informazione nei confronti del proprio superiore gerarchico, dell'ODV231 e di ogni altro soggetto previsto dalle procedure e dagli atti interni;
- · erogare finanziamenti a partiti politici.

4. Gli standard organizzativi di controllo

Rispetto alle attività sensibili individuate, il Consorzio ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi di controllo.

Attività sensibile			Standard organizzativi di controllo	
Rapporti	con	pubblici	ufficiali o	Regolamentazione: Il Consorzio si è dotato di regole di condotta e di una procedura formalizzata per la gestione delle
incaricati	di	pubblico	servizio	attività sensibili in caso di procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni e procedimenti abilitativi, nonché

V. 02/2023 - 33 -



nell'ambito d	i proced	imenti	ispettiv	i o di
controllo				

Trasmissione alla P.A. di dichiarazioni, autodichiarazioni o documenti nell'ambito della gestione ordinaria e dell'attività istituzionale

Richiesta di autorizzazioni o altri atti abilitativi

Esecuzione di contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione o con un altro ente pubblico

Richiesta, utilizzo e rendicontazione di contributi o finanziamenti di natura pubblica

Contenzioso civile, penale e amministrativo: rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione giudiziaria.

Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito della vigilanza sui requisiti di riconoscimento del Consorzio

Attività di vigilanza

in caso di procedimenti ispettivi e di controllo, che prevede le norme di comportamento da tenersi con la Pubblica Amministrazione o con soggetti che possano assumere la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio. La stessa procedura trova applicazione anche nel caso in cui vengano richiesti e gestiti contributi, finanziamenti o altri benefici pubblici

In particolare, le procedure interne devono: i) vietare il transito di denaro o altre utilità non dovute tra persone che operano per il Consorzio, i funzionari pubblici o persone a questi riconducibili; ii) definire le modalità di gestione delle pratiche autorizzatorie; iii) prevedere le modalità per la raccolta della documentazione/informazioni necessarie per la compilazione delle richieste e per la correttezza/veridicità delle informazioni riportate nelle dichiarazioni; iv) determinare le modalità di gestione delle pratiche di ottenimento del beneficio; v) regolamentare e gestire eventuali scadenze amministrative.

Con le stesse modalità vengono regolamentati i rapporti con l'autorità giudiziaria.

<u>Documentazione</u>: deve essere chiaro l'output documentale del processo, rendendo possibile la sua ricostruzione a posteriori;

<u>Segregazione delle funzioni</u>: ove possibile, è richiesta l'esistenza di segregazione tra chi predispone la documentazione e chi ne verifica la correttezza, autorizzandone l'invio alla Pubblica Amministrazione;

<u>Formalizzazione dei poteri</u>: è richiesto che il soggetto che trasmette l'istanza alla P.A. sia munito di specifici poteri (deleghe/procure) o autorizzato da una disposizione interna dal soggetto munito dei predetti poteri.

<u>Regolamentazione</u>: oltre alla procedura che disciplina i rapporti con la PA, il Consorzio ha regolamentato anche le attività di vigilanza e, in particolar modo, gli aspetti che coinvolgono pubblici funzionari. Le attività che, invece, riguardano la gestione della governance vengono disciplinate in una diversa procedura.

<u>Documentazione</u>: deve essere chiaro l'output documentale del processo, rendendo possibile la sua ricostruzione a posteriori;



Attività di assistenza tecnica, studio, promozione	Segregazione delle funzioni: ove possibile, è richiesta l'esistenza di segregazione tra chi svolge le attività di vigilanza o si interfaccia coni pubblici funzionari e chi supervisiona le predette attività.
Scelta di fornitori	<u>Formalizzazione dei poteri</u> : è richiesto che il soggetto che svolge le attività di vigilanza sia munito di specifici poteri descritti in apposite job description.
Riscossione dei contributi consortili	
Modifiche del disciplinare e rapporti con i consorziati	
Partecipazione a enti di rappresentanza	
Attività di autorizzazione all'uso della denominazione protetta	
Selezione, assunzione e gestione di personale dipendente	Regolamentazione: Il Consorzio, oltre alle norme previste dal Codice Etico, adotta una policy (inserita nella procedura di governance) per la gestione del personale che regola le modalità di gestione dell'iter di selezione in modo coerente con quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL applicabile; la definizione di criteri di selezione dei candidati
Ingaggio e verifica di prestazione di collaboratori e consulenti	oggettivi e trasparenti; le modalità di archiviazione della documentazione.
collaboration e consulernii	<u>Documentazione</u> : viene regolamentata la gestione degli output documentali dell'attività di selezione/assunzione/gestione/retribuzione individuandosi i soggetti incaricati della conservazione.
	<u>Segregazione delle funzioni</u> : ove possibile, è richiesta la segregazione tra chi predispone la richiesta di assunzione, chi seleziona e sottoscrive i relativi contratti e chi ne garantisce la corretta esecuzione.
	<u>Formalizzazione dei poteri</u> : solo i soggetti muniti di poteri inidonei sono autorizzati a sottoscrivere ordini/contratti, nel rispetto dei limiti definiti nelle deleghe.

5. Le Misure di prevenzione definite dal Consorzio per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

V. 02/2023 - 35 -



Quale azione specifica di prevenzione della commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE A in ciascuna attività sensibile, l'ente è dotato un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni, codici di comportamento e ordini interni) e specifico (procedure protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione individuate è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile.

Più specificatamente, per regolamentare le attività del Consorzio sono state adottate le misure di prevenzione indicate nel seguente prospetto:

Attività sensibili	Misure di prevenzione		
	Generali	Specifiche	
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito di procedimenti ispettivi o di controllo	Sistema di poteri e deleghe Organigramma delle funzioni Codice Etico Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione dei rapporti con la PA Procedura flussi informativi e whistleblowing	
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito della vigilanza sui requisiti di riconoscimento del Consorzio	Sistema di poteri e deleghe Organigramma delle funzioni Codice Etico Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione dei rapporti con la PA Procedura per la gestione delle attività di vigilanza Procedura flussi informativi e whistleblowing 	
Trasmissione alla P.A. di dichiarazioni, autodichiarazioni o documenti nell'ambito della gestione ordinaria e dell'attività istituzionale	Sistema di poteri e deleghe Organigramma delle funzioni Codice Etico Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione dei rapporti con la PA Procedura per la gestione della governance Procedura flussi informativi e whistleblowing 	
Richiesta di autorizzazioni o altri atti abilitativi	Sistema di poteri e deleghe Organigramma delle funzioni Codice Etico Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione dei rapporti con la PA Procedura flussi informativi e whistleblowing 	
Attività di vigilanza	Sistema di poteri e deleghe Organigramma delle funzioni Codice Etico Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Protocollo per la gestione delle attività di vigilanza Procedura per la gestione dei rapporti con la PA Procedura flussi informativi e whistleblowing 	



A 117 St. N. off contribution of the order of the office of the order	· Sistema di poteri e deleghe	· Clausola risolutiva espressa
Attività di assistenza tecnica, studio, promozione	· Organigramma delle funzioni	· Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
	· Codice Etico	
	Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	
	Sistema di poteri e deleghe	· Clausola risolutiva espressa
Scelta di fornitori	Organigramma delle funzioni	Procedura flussi informativi e whistleblowing
	· Codice Etico	Treesadia nessi maania mire miisaasie miig
	· Job description	
	· Informazione, formazione, coinvolgimento	
Esecuzione di contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione o con un altro ente	· Sistema di poteri e deleghe	· Clausola risolutiva espressa
pubblico	Organigramma delle funzioni Codice Etico	Procedura per la gestione dei rapporti con la PA Procedura flussi informativi e whistleblowing
pobblico	Job description	· Procedura flussi informativi e wnistiebiowing
	Informazione, formazione, coinvolgimento	
Riscossione dei contributi consortili	Sistema di poteri e deleghe	· Clausola risolutiva espressa
RISCOSSIONE del COMMIDUM CONSONIII	· Organigramma delle funzioni	· Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
	· Codice Etico	· Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa /
	· Job description	bilancio e reportistica
	· Informazione, formazione, coinvolgimento	Procedura flussi informativi e whistleblowing
Modifiche del disciplinare e rapporti con i consorziati	Sistema di poteri e deleghe Organigramma delle funzioni	Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
	· Codice Etico	Procedura gestione della governance
	· Job description	Procedura flussi informativi e whistleblowing
	· Informazione, formazione, coinvolgimento	3
Partecipazione a enti di rappresentanza	· Sistema di poteri e deleghe	· Clausola risolutiva espressa
тапострадоно а отпганарргозоптанда	· Organigramma delle funzioni	· Procedura gestione della governance
	· Codice Etico	· Procedura flussi informativi e whistleblowing
	Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	
	Sistema di poteri e deleghe	· Clausola risolutiva espressa
Attività di autorizzazione all'uso della denominazione protetta	Organigramma delle funzioni	Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
	· Codice Etico	Procedura gestione della governance
	· Job description	· Procedura flussi informativi e whistleblowing
	· Informazione, formazione, coinvolgimento	
Richiesta, utilizzo e rendicontazione di contributi o finanziamenti di natura pubblica	· Sistema di poteri e deleghe	· Clausola risolutiva espressa
	Organigramma delle funzioni Codice Etico	Procedura per la gestione dei rapporti con la PA Procedura filmi informativi a unitable blavina.
	Job description	· Procedura flussi informativi e whistleblowing
	Informazione, formazione, coinvolgimento	
Selezione, assunzione e gestione di personale dipendente	· Sistema di poteri e deleghe	· Clausola risolutiva espressa
	· Organigramma delle funzioni	· Procedura gestione della governance
	· Codice Etico	· Procedura flussi informativi e whistleblowing
	· Job description	

V. 02/2023 - 37 -



	· Informazione, formazione, coinvolgimento	
Ingaggio e verifica di prestazione di collaboratori e consulenti	Sistema di poteri e deleghe Organigramma delle funzioni Codice Etico Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura gestione governance Procedura flussi informativi e whistleblowing
Contenzioso civile, penale e amministrativo: rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione giudiziaria	 Sistema di poteri e deleghe Organigramma delle funzioni Codice Etico Job description Informazione, formazione, coinvolgimento 	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione dei rapporti con la PA Procedura flussi informativi e whistleblowing

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati contro la P.A. anche le ulteriori misure preventive definite in altre Parti Speciali (in particolare in materia di gestione finanziaria – PARTE SPECIALE C –, gestione del trattamento dei dati – PARTE SPECIALE B –, tutela dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro – PARTE SPECIALE D –, gestione ambientale – PARTE SPECIALE F –).

6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Apertura procedimento penale /	No	Immediatamente	Direttore
contestazione di sanzioni amministrative			
Chiusura grado giudizio penale	Sì (sentenza / provvedimento di	Immediatamente	Direttore
	archiviazione)		
Ispezioni e controlli da parte della pubblica	Sì	Entro 48 ore	Area Giuridica ed Economica
amministrazione (Guardia di Finanza,			
MIPAAF, ULSS)			
Stipula / rinnovi di contratti con Enti pubblici	Sì	Entro 10 giorni	Direttore / Area Giuridica ed Economica



Richiesta / ottenimento / rinnovo di autorizzazioni / concessioni / provvedimenti amministrativi		Entro 30 giorni	Direttore / Area Giuridica ed Economica
Richiesta / ottenimento di finanziamenti pubblici	Sì	Entro 30 giorni	Area Amministrativa
Esposti / denunce / querele	Sì (copia atto)	Entro 10 giorni	Direttore / Area Giuridica ed Economica
Sanzioni o diffide in materia fiscale	Sì (provvedimento)	Entro 48 ore	Direttore / Area Giuridica ed Economica

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

7. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE A saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

8. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE A sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività il Consorzio si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni interne competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.



PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/01); Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/01); Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)



1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed
- e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed
- e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.



Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Tra i reati previsti dagli artt. 24-bis d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

La norma estende l'applicabilità delle sanzioni previste nel Capo I, Titolo VII, Libro II del c.p. per le falsità concernenti atti pubblici e scritture private anche ai documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria. In particolare, troveranno applicazione le seguenti fattispecie di reato anche nel caso di documenti informatici:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)



Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51,00 a euro 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)



Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema:
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il bene giuridico tutelato è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore. Per sistema informatico deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche. Il delitto in esame risulta configurato anche dalla condotta del soggetto che, anche se abilitato ad accedere al sistema, vi si introduca per raccogliere dati protetti per fini estranei alle ragioni per cui possiede le chiavi di accesso, utilizzando dunque il sistema per finalità diverse da quelle consentite. Il reato si consuma a prescindere da una effettiva acquisizione dei dati.



Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna o mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Il bene giuridico tutelato è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore. La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di accesso abusivo di uno strumento informatico, sanzionando la mera detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio informatico altrui". L'illecito richiede il dolo specifico costituito dal fine di procurarsi un profitto, di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità:
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La norma tutela la inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti. L'oggetto della condotta è rappresentato dall'apprendere in maniera fraudolenta comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, ovvero interromperle o impedirle.



Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tra i reati previsti dall'art. 25-bis d.lqs. 231/01 si ritengono applicabili i sequenti:

Spendita, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 €a 3.098 euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.



La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 €a 516 euro.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

Si tratta di un delitto a tutela della fede pubblica, che sanziona la spendita o la messa in circolazione di monete false, ancorché ricevute in buona fede.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il bene giuridico tutelato è comunemente individuato nella fede pubblica e, più precisamente, nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. La fede pubblica tutelata dall'art. 473 c.p. può essere pregiudicata solo da condotte che



realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di "caratteri similari di assai notevole rilievo", cosicché il parametro per accertare la presenza di un'imitazione punibile è quello dell'esame attento e diretto da parte del consumatore medio.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500.00 a euro 35.000.00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e, nell'ottica di tutela della fede pubblica, ne rappresenta il naturale sviluppo. La falsificazione dei segni distintivi è, infatti, caratterizzata da due fasi: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (fattispecie più grave prevista dell'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (fattispecie meno grave di cui all'art. 474 c.p.).

<u>Tra i reati previsti dagli artt. 25-bis.1 d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:</u>

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.

· Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.



La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.00.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Tra i reati previsti dagli artt. 25-novies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 l. 633/41)

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) (abrogata)



f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 a euro 5.164,00.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis I. 633/41)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro

15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter l. 633/41)

E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

V. 02/2023 - 52 -



- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:



- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma I;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies I. 633/41)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella presente PARTE SPECIALE B investono la gestione:

· dei processi informativi relativi al trattamento dati, alla formazione di documenti e all'accesso a banche dati protette.



La commissione di reati nell'ambito di tali processi è favorita nei casi in cui le attività sensibili fossero condotte senza l'attivazione o in violazione delle misure di sicurezza minime sui sistemi di trattamento dati. Ciò, infatti, oltre a mettere in pericolo l'integrità e la sicurezza dei dati trattati dall'ente, può pregiudicare la tracciabilità delle attività di trattamento e, nei casi più gravi, rendere impossibile l'identificazione dei soggetti che compiono operazioni sui dati, sulle infrastrutture informative o sui documenti.

Ulteriori attività a rischio sono rappresentate dall'utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici protetti di pubbliche amministrazioni o soggetti privati da parte del personale o di altre persone che operano sotto la direzione o la vigilanza dei vertici. Oltre al semplice accesso abusivo ad un sistema informativo protetto, l'utilizzo di credenziali (username e password) detenute illecitamente, può essere ricollegabile anche a condotte di danneggiamento, o all'impedimento o intercettazione di informazioni in via telematica.

In ragione delle attività svolte dall'ente, costituisce attività sensibile la **formazione e sottoscrizione di documenti pubblici destinati ad avere efficacia probatoria**. Oltre ai processi di gestione amministrativa (ad esempio in materia fiscale) o nella gestione del personale (con la trasmissione di dichiarazioni o documenti a INPS o INAIL). Rispetto alle specifiche attività svolte, rappresenta una attività sensibile la trasmissione dei dati e delle dichiarazioni al Ministero (reportistica).

Il rischio di porre in essere condotte di accesso abusivo, danneggiamento e intercettazione attraverso l'uso di software o di apparati tecnici è ritenuto dall'organizzazione meno rilevante, attesa la necessità di possedere le competenze tecniche per il loro utilizzo. Nell'ambito di tali processi, i reati potrebbero essere commessi da chiunque abbia accesso ai sistemi informatici e, principalmente, dai soggetti muniti di specifiche competenze tecniche in ambito informatico, nonché dalle persone che rivestono la qualifica di responsabili del trattamento dati o incaricati dalla custodia delle password.

Nella gestione degli apparati informatici e del software impiegato, potrebbero essere commesse altresì violazioni della proprietà intellettuale, astrattamente favorite dalla mancata esecuzione di verifiche di conformità sul software installato sulle postazioni individuali o dall'aggiramento di misure tecniche volte ad impedire un utilizzo di software non autorizzato;

delle attività di **vigilanza** e di **autorizzazione all'utilizzo della denominazione di origine protetta**. Il Consorzio non produce né commercializza beni mobili o sostanze alimentari. La sua posizione di Consorzio di Tutela ai sensi della I. n. 238/2016 espone tuttavia l'ente al rischio legato alla commissione di delitti contro l'industria e il commercio, principalmente in concorso con enti consorziati;



- degli approvvigionamenti. La commissione di delitti contro l'industria e il commercio potrebbe essere più in generale favorita dalla violazione delle regole che governano la selezione e la valutazione dei fornitori che potrebbe portare all'approvvigionamento di materiali contenti marchi o segni distintivi da fornitori non qualificati o dalla riproduzione di marchi di proprietà di terzi nel materiale didattico o di comunicazione.
- **economico-finanziaria**. Rispetto alla possibile commissione dei reati riconducibili alla spendita di monete false o valori di bollo falsi o alterati, rivestono carattere sensibile l'utilizzo e la gestione del denaro contante;
- · di tutti i processi influenzati o coinvolti nella gestione dei suddetti.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		lord	chio do = Px	(G)
		Dirette	Indirette	Р	G	RL
Formazione e sottoscrizione di documenti destinati ad avere efficacia probatoria / trasmissione agli enti preposti di documenti e reportistica sulle attività di vigilanza	Governance Amministrazione e Finanza Risorse Umane Supporto nella disciplina pubblica della Denominazione di Origine Controllata e autorizzazione all'uso della Denominazione Tutela e Vigilanza	Presidente del CdA Direttore Agenti vigilatori Esterni (consulenti / outsourcing)	Amministrazione Valorizzazione e promozione Area giuridica economica Area tecnica e ricerca	3	5	15

V. 02/2023 - 56 -



Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari	Tutti i processi	Presidente del CdA Direttore Amministrazione Valorizzazione e promozione Area giuridica economica Area tecnica e ricerca Agenti vigilatori Esterni (consulenti / outsourcing)	-	1	4	4
Definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso ai dati trattati	Governance	Presidente del CdADirettore	-	1	4	4
Definizione e gestione delle altre misure di sicurezza sulle postazioni informatiche	Governance Informatica e trattamento dati (IT)	· Presidente del CdA · Direttore	· Esterni (consulenti / outsourcing)	1	4	4
Accesso a sistemi informatici protetti (anche di P.A.)	Governance Amministrazione e Finanza Risorse Umane Supporto nella disciplina pubblica della Denominazione di Origine Controllata e autorizzazione all'uso della Denominazione Tutela e Vigilanza	 Presidente del CdA Direttore Amministrazione Area giuridica economica Area Tecnica e Ricerca Esterni (consulenti / outsourcing) 	-	2	4	8
Assunzione di personale o incarico di collaboratori/consulenti che detengono codici di accesso a sistemi informatici protetti di Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti	Governance Risorse Umane	· Presidente del CdA · Direttore	Amministrazione Valorizzazione e promozione Area giuridica economica Area tecnica e ricerca Agenti vigilatori Esterni (consulenti / outsourcing	2	4	8
Download e installazione di software nei server e nelle postazioni individuali	Tutti i processi	· Esterni (consulenti / outsourcing	 Tutte le funzioni munite di postazione individuale Presidente del CdA 	1	4	4

Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/01)

V. 02/2023 - 57 -



Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = PxG)		
		Dirette	Indirette	Р	G	RL
Gestione della cassa contanti	Amministrazione e Finanza	· Amministrazione	DirettorePresidente del CdA	1	4	4
Attività di vigilanza	Governance Tutela e Vigilanza	Presidente del CdAAgenti vigilatori	· Direttore	2	5	10
Attribuzione dei marchi e contrassegni di conformità al disciplinare	Governance Supporto nella disciplina pubblica della Denominazione di Origine Controllata e autorizzazione all'uso della Denominazione Comunicazione, valorizzazione e promozione Tutela e Vigilanza	Presidente del CdADirettore	· Area giuridica economica	2	5	10

Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		lordo (RL = F		(RL = PxG)		G)
		Dirette	Indirette	Р	G	RL		
Approvvigionamento di software	Governance Acquisti Informatica e trattamento dati (IT)	Presidente del CdA Direttore Esterni (consulenti / outsourcing	Amministrazione Valorizzazione e promozione Area giuridica economica Area tecnica e ricerca	2	4	8		
Utilizzo del software e delle postazioni informatiche	Tutti i processi	Esterni (consulenti / outsourcing Tutte le funzioni munite di postazione individuale	· Presidente del CdA	2	4	8		

V. 02/2023 - 58 -



Gestione del sito internet	Governance Informatica e trattamento dati (IT) Comunicazione, valorizzazione e promozione	Valorizzazione e promozione Esterni (consulenti / outsourcing) Presidente del CdA Direttore Area economico giuridica Area tecnica e ricerca	-	1	4	4	
Attività di comunicazione sui media	Governance Comunicazione, valorizzazione e promozione	Presidente del CdADirettoreValorizzazione e promozione	· Esterni (consulenti / outsourcing)	1	4	4	

3. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, l'ente richiede a tutte le funzioni che operano per esso (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi.

In materia di tutela della proprietà intellettuale e di trattamento dati:

- · utilizzare gli apparati informatici in conformità alle regole definite dalla Direzione;
- non forzare, aggirare o disabilitare le **misure di sicurezza tecniche e organizzative implementate** in materia di trattamento dei dati personali:
- · rispettare sempre i livelli di autorizzazione all'accesso ai dati e al loro trattamento definiti dal titolare del trattamento e dal responsabile;
- **segnalare** alle funzioni competenti con tempestività eventuali problematiche relative alla sicurezza dei sistemi informatici e dei dati, nonché all'ODV231 la violazione delle regole di condotta definite dal Consorzio;
- rappresentare, alle autorità pubbliche e agli organismi di vigilanza, situazioni veritiere o comunicare dati veri, completi e rispondenti alla realtà, in particolare nei registri elettronici e in ogni altro documento nell'ambito di attività oggetto di contratto, finanziamento o contributo da parte di Enti pubblici;



- in ogni caso, **non scaricare, mettere a disposizione o utilizzare software diverso da quello autorizzato** dalla Direzione;
- · non utilizzare illecitamente, nello svolgimento di attività per l'ente, dati, credenziali o chiavi di accesso a sistemi protetti;
- non ricavare o ottenere o comunque utilizzare abusivamente credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici di enti terzi o Pubbliche Amministrazioni;
- utilizzare lecitamente, nel materiale di comunicazione o didattico, immagini, musica, filmati o altri beni oggetto di proprietà intellettuale.
- non divulgare dati o informazioni riservate relative all'attività del Consorzio, o alla struttura del suo sistema informatico;
- **non divulgare né utilizzare per tornaconto personale o di terzi** informazioni apprese nell'ambito delle proprie mansioni relativamente a soggetti terzi (quali enti pubblici, consorziati e fornitori).

In materia di rapporti con i consorziati e in materia di proprietà industriale:

- · rispettare sempre i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico a dal presente Modello;
- attenersi alle vigenti norme in materia di concorrenza sleale (art. 2598 ss.) nonché in materia di utilizzo dei marchi e dei segni distintivi (art. 2555 ss.);
- · non ostacolare né impedire le attività di verifica e controllo svolte dai responsabili di funzione sui processi di competenza;
- · non porre in essere attività che comportino **modifiche o deviazioni nell'ambito dei processi produttivi** senza il previo consenso espresso delle funzioni responsabili;
- · prima di utilizzare segni distintivi, marchi, logotipi o denominazioni, verificare eventuali diritti di terzi;
- · **vigilare sul rispetto del regolamento sull'utilizzo del marchio collettivo**, segnalando alla Direzione ogni informazione circostanziata relativa a eventuali violazioni del predetto regolamento apprese in ragione della funzione;
- · non raccogliere denaro contante presso terzi al di fuori delle regole definite dall'ente e senza l'autorizzazione della Direzione;
- non realizzare prodotti che possano costituire riproduzioni di beni su cui gravino diritti di proprietà industriale in capo a soggetti terzi;



• non utilizzare segni distintivi, marchi, logotipi, denominazioni nel materiale destinato alla comunicazione in violazione della normativa vigente o al di fuori delle regole definite dalla Direzione.

4. Gli standard orgnizzativi di controllo

Rispetto alle attività sensibili individuate, il Consorzio ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi di controllo.

Attività sensibile	Standard di controllo
Formazione e sottoscrizione di documenti destinati ad avere efficacia probatoria	Cfr. trasmissione di documenti o dichiarazioni alla PA della Parte Speciale A.
Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari	Regolamentazione: il Consorzio si è dotato di una procedura in materia di trattamento dati e di un Regolamento informatico che prevedono: a) l'individuazione, anche formale, dei ruoli (es: titolare e suo legale rappresentante, responsabili del trattamento, persone autorizzate al trattamento) e definizione degli organigrammi; b) la gestione delle
Definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso ai dati trattati	informative, che devono essere sempre consegnate a tutti gli interessati, e dei consensi, ove richiesti; c) la gestione del registro dei trattamenti, che deve essere aggiornato e prontamente a disposizione in caso di verifiche; d) la gestione delle misure di sicurezza; e) l'esecuzione delle verifiche sui sistemi; f) la gestione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati. Tutti i processi interni devono essere progettati in modo da prevedere la gestione dei dati personali
Definizione e gestione delle altre misure di sicurezza sulle postazioni informatiche	secondo i principi previsti dal Regolamento UE 2016/679. Nell'organizzazione dei sistemi di trattamento, inoltre l'ente adotta i seguenti standard: · certezza in ordine ai dispositivi informatici e ai software utilizzati;
Accesso a sistemi informatici protetti (anche di P.A.)	 vigilanza al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;

V. 02/2023 - 61 -



Assunzione di personale o incarico di collaboratori che detengono codici di accesso a sistemi informatici protetti di Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti	 esistenza di un sistema di autenticazione e controllo degli accessi (username e password) con obbligo di: variazione periodica delle credenziali; tempestiva destituzione delle credenziali in caso di cessazione del rapporto di lavoro; chiusura delle sessioni inattive dopo un periodo di tempo determinato. Documentazione: il conferimento degli incarichi, la consegna delle informative agli interessati e la raccolta del loro consenso (ove necessario), la implementazione delle misure di sicurezza e l'effettuazione delle attività di vigilanza sono rendicontabili nel rispetto del principio di accountability definito dal Regolamento UE 2016/679. Segregazione delle funzioni: per le persone autorizzate al trattamento devono essere definiti i livelli di autorizzazione all'accesso, in modo che ciascun operatore possa accedere, modificare e gestire solamente i dati personali necessari allo svolgimento delle proprie funzioni/mansioni. Formalizzazione dei poteri: i responsabili del trattamento sono incaricati con contratti ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 		
Attribuzione dei marchi e contrassegni	Cfr. attività di vigilanza procedura per la gestione delle attività di vigilanza della Parte Speciale A.		
di conformità al disciplinare			
Gestione della cassa contanti	Cfr. gestione del contante, delle carte di credito, del bancomat, dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e dei rimborsi della Parte Speciale C.		
Download e installazione di software nei server e nelle postazioni individuali	Regolamentazione: l'acquisto di software è regolato e il loro utilizzo è disciplinato dal Regolamento informatico adottato dal Consorzio e dalla procedura sul trattamento dati. Deve essere sempre possibile individuare il soggetto che ha		
Approvvigionamento di software	autorizzato l'acquisto o l'utilizzo di un software. La tutela della proprietà intellettuale e industriale viene regolamentata nel Codice Etico e in un apposito protocollo. La comunicazione sui social media e sul sito internet avviene nel rispetto		
Utilizzo del software e delle postazioni informatiche			
Gestione del sito internet			

V. 02/2023 - 62 -



Attività di comunicazione sui media

<u>Documentazione</u>: le spese relative all'acquisto e installazione di software devono essere sempre giustificate; l'effettuazione dei controlli sui software è debitamente registrata e messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dell'ODV231.

<u>Segregazione delle funzioni</u>: sono implementate misure di vigilanza sull'operato del soggetto interno incaricato dei controlli sui software. Nel corso del processo produttivo, invece, i controlli sulle varie fasi sono effettuati da soggetti diversi da quelli che materialmente le eseguono.

<u>Formalizzazione dei poteri</u>: il soggetto che provvede all'effettuazione dei controlli è individuato in persona dotata di capacità professionali adeguate e formalmente incaricato. La sua identità e il suo ruolo sono conosciuti dagli utenti.

5. Le Misure di prevenzione definite dal Consorzio per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE B in ciascuna attività sensibile, l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile.

Più specificatamente, per regolamentare le attività dell'ente, sono state adottate le seguenti misure di prevenzione:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di prevenzione		
	Generali	Specifiche	
Formazione e sottoscrizione di documenti destinati ad avere efficacia probatoria / trasmissione agli enti preposti di documenti e reportistica sulle attività di vigilanza	Codice Etico Regolamento informatico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione dei rapporti con la PA Procedura per la gestione delle attività di vigilanza Procedura trattamento dati personali Procedura flussi informativi e whistleblowing 	

V. 02/2023 - 63 -



Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari	Codice Etico Regolamento aziendale Regolamento informatico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura trattamento dati personali Procedura flussi informativi e whistleblowing
Definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso ai dati trattati	Codice Etico Regolamento informatico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura trattamento dati personali Procedura flussi informativi e whistleblowing
Definizione e gestione delle altre misure di sicurezza sulle postazioni informatiche	Codice Etico Regolamento informatico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura trattamento dati personali Procedura flussi informativi e whistleblowing
Accesso a sistemi informatici protetti (anche di P.A.)	Codice Etico Regolamento informatico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura trattamento dati personali Procedura flussi informativi e whistleblowing
Assunzione di personale o incarico di collaboratori/consulenti che detengono codici di accesso a sistemi informatici protetti di Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti	Codice Etico Regolamento informatico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	Clausola risolutiva espressa Procedura trattamento dati personali Procedura flussi informativi e whistleblowing
Download e installazione di software nei server e nelle postazioni individuali	Codice Etico Regolamento aziendale Regolamento informatico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura trattamento dati personali Procedura flussi informativi e whistleblowing

Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/01)

Attività sensibili Misure di prevenzione	
--	--



	Generali	Specifiche
Gestione della cassa contanti	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Procedura flussi informativi e whistleblowing
Attività di vigilanza	 Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento 	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione delle attività di vigilanza Procedura flussi informativi e whistleblowing
Attribuzione dei marchi e contrassegni di conformità al disciplinare	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura gestione della governance Procedura flussi informativi e whistleblowing
Utilizzo di marchi o segni distintivi dei consorziati	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura flussi informativi e whistleblowing Protocollo per la gestione della proprietà industriale

Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Approvvigionamento di software	Codice Etico Regolamento aziendale Regolamento informatico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolaimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura trattamento dati personali Procedura flussi informativi e whistleblowing
Utilizzo del software e delle postazioni informatiche	Codice Etico Regolamento aziendale Regolamento informatico Organigramma delle funzioni Job description	 Clausola risolutiva espressa Procedura trattamento dati personali Aggiornamento del Regolamento informatico Procedura flussi informativi e whistleblowing

V. 02/2023 - 65 -



	· Informazione, formazione, coinvolgimento	
Gestione del sito internet	Codice Etico Regolamento informatico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura trattamento dati personali Aggiornamento del Regolamento informatico Procedura flussi informativi e whistleblowing
Attività di comunicazione sui media	Codice Etico Regolamento informatico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura trattamento dati personali Procedura flussi informativi e whistleblowing

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati contro la P.A. anche le ulteriori misure preventive definite in altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione; PARTE SPECIALE C – Reati Societari).

6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Diffide / contenzioso avente ad oggetto l'utilizzo di proprietà intellettuale	Sì (diffide, provvedimenti giudiziali)	Entro 48 ore	Direttore
Diffide / Contezioso avente ad oggetto la proprietà industriale (marchi)	Sì (diffide, provvedimenti giudiziali)	Entro 48 ore	Direttore / Area Giuridica ed Economica
Violazioni relative all'uso del marchio collettivo	No	Entro 48 ore	Direttore / Area Giuridica ed Economica
Scoperta di software non autorizzato nelle postazioni individuali	No	Entro 10 giorni	Area Amministrativa



Incasso di banconote false	No	Entro 10 giorni	Area Amministrativa
Nuove nomine a Responsabile del Trattamento dei dati	Sì (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	Direttore / Area Giuridica ed Economica

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

7. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE B saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

8. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE B sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività il Consorzio si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni interne competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.



PARTE SPECIALE C

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01); Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/01 e 187-quinquies d.lgs. 58/98); Reati tributari (art. 25-quinquies d.lgs. 231/01); Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 d.lgs. 231/01)



1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile e da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- I) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote:
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta auote:
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;



- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote,
- 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Abusi di mercato (Art. 25-sexies d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Responsabilità dell'ente (Art. 187-quinquies d.lgs. 58/98)

- 1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
- 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.



4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articolo 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:



- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
- 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Rispetto ai reati previsti dall'art. 25-ter d.lgs. 231/01:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.



La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il delitto, recentemente riformulato dalla l. 69/15, sanziona l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di "fatti materialmente rilevanti" non veri o l'omissione di informazioni richieste dalla legge concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Requisito fondamentale per l'integrazione del reato cd. di "falso in bilancio" è che tale falsa o parziale rappresentazione sia "concretamente" idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione.

L'illecito, che tutela la completa e corretta informazione societaria, si configura come un delitto di pericolo concreto e richiede, per il suo perfezionamento, l'elemento soggettivo del dolo.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2621 bis c.c. è idealmente composto da due differenti previsioni normative, pur strettamente legate. La prima, contenuta nel comma 1, introduce un'autonoma fattispecie di reato in caso di commissione di "fatti di lieve entità", da valutarsi "tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta". La seconda previsione, contenuta nel comma successivo, dispone la presenza di un'ulteriore autonoma fattispecie di reato, i cui destinatari sono i piccoli imprenditori (come definiti dall'articolo 1, comma 2 della Legge Fallimentare); in questo caso si applicano le medesime sanzioni previste in caso di "fatti di lieve entità" e riemerge la procedibilità a querela di partesoci, creditori e altri destinatari della comunicazione sociale in oggetto, contenuta nel previgente articolo 2622 c.c.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

V. 02/2023 - 73 -



Ai fini della responsabilità da reato degli Enti rileva il secondo comma della norma, che richiede la sussistenza di un danno nei confronti dei soci per il perfezionamento del reato di evento. È richiesto inoltre il dolo specifico: gli amministratori devono aver agito proprio allo scopo di impedire o di ostacolare l'attività di controllo.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Si tratta di un reato proprio di pericolo astratto: soggetto attivo del delitto sono gli amministratori, che restituiscono anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di esequirli, e non è richiesto, per il perfezionarsi del reato, il verificarsi dell'evento. È un delitto doloso.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato è in esame è una contravvenzione e come tale è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa per il suo perfezionamento. Il bene giuridico tutelato è l'integrità del patrimonio sociale.

· Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

V. 02/2023 - 74 -



Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato sanziona le riduzioni del capitale sociale, le fusioni o le scissioni, effettuate in violazione delle norme a tutela de creditori e dalle quali scaturisca un danno ai creditori stessi. Si tratta di un reato proprio e di evento, per il cui perfezionamento è richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

· Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.



Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica: agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

· Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si tratta di un reato comune e il fatto tipico sta nel tenere le seguenti condotte: a) diffondere notizie false; b) porre in essere operazioni simulate o altri artifici. Una o entrambe queste condotte devono essere concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Si tratta quindi di reato di pericolo concreto, e a forma libera, perseguibile a titolo doloso.

<u>Tra i reati previsti dall'art. 25-sexies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:</u>

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.ls. 58/98)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
- 3. Fuori dai casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

V. 02/2023 - 77 -



- 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/98)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis d.lgs. 58/98)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Manipolazione del mercato (art. 187-ter d.lgs. 58/98)



Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter d.lgs. 58/98 comportano una responsabilità amministrativa dell'Ente in forza del disposto dell'art. 187-quinquies.

<u>Tra i reati previsti dall'art. 25-octies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:</u>

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

La norma incrimina chi, pur non aver concorso alla commissione di un reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto o da contravvenzione o comunque si intromette nel darle acquistare, ricevere od occultare. Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività



negoziale, sia essa a titolo gratuito od oneroso. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. È richiesto l'elemento soggettivo del dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale. Molto discusso è poi il problema della punibilità della ricettazione anche a titolo di dolo eventuale.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La norma sanziona chiunque che, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Lo scopo dell'incriminazione è di impedire che gli autori di un reato possano far fruttare illegalmente i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "ripuliti". Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti da reato. È richiesto l'elemento soggettivo del dolo generico, come consapevolezza della provenienza illecita del bene e del compimento delle condotte incriminate. Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale concorrente, al delitto presupposto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.



La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il delitto in esame risponde alla finalità di evitare che il capitale "ripulito" possa trovare un legittimo impiego. Rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio, per il reato di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita viene richiesta una condotta di impiego in attività economiche o finanziarie. Il termine "impiego" ha un'ampia portata e ricomprende ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli. Come per riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. è riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



A differenza del reato di riciclaggio, di ricettazione e di impiego di denaro e beni di provenienza illecita, la norma sanziona colui che avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale illecito, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. È richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

Tra i reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000)
- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si tratta di un delitto doloso che sanziona l'utilizzo di documenti relativi a operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La Cassazione ha precisato come l'inesistenza può derivare dalla creazione ex novo di un documento falso, oppure dall'utilizzazione di un documento ideologicamente falso emesso da altri a favore dell'utilizzatore stesso. A Differenza della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'elemento specializzante si concretizza nell'utilizzazione di fatture e documenti relativi ad operazioni inesistenti e non nell'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 c. 1 d.lgs. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;



- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Si tratta di un delitto doloso che sanziona l'utilizzo di mezzi fraudolenti volti ad ostacolare l'accertamento sulle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Emissione di fatture o altri comportamenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 e 2 bis d.lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie delittuosa si ritiene integrata indipendentemente dal fatto che il documento fittizio sia effettivamente utilizzato dal destinatario nella propria dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Trattasi infatti di un reato di pericolo a condotta istantanea che richiede il "dolo specifico" con la finalità di permettere a terzi l'evasione, contrariamente alla fattispecie di utilizzo di fatture false, in cui il comportamento dell'agente è necessariamente preordinato a precostituire un impianto contabile artefatto idoneo a "gonfiare" gli elementi passivi contabilizzati nella dichiarazione dei redditi.

· Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.



Il reato mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque provvede volutamente alla sottrazione o all'occultamento delle scritture contabili preesistenti, la cui conservazione. è obbligatoria, secondo la normativa fiscale o civilistica, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o consentire l'evasione a terzi. Il reato è punibile anche quando l'organo ispettivo riesca a ricostruire i redditi e il volume d'affari dell'imputato partendo dalle risposte ai questionari inviati alle imprese sue clienti/fornitrici.

· Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso; riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque rendere più difficile una eventuale procedura esecutiva.

<u>Tra i reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:</u>

Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, ovvero

- 84 -



possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

La norma è volta alla tutela del patrimonio oltre che alla corretta circolazione del credito. Il delitto si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte di credito o queste vengono falsificate o cedute. Non è richiesto quindi l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Il tentativo appare comunque configurabile.

Frode informatica (art. 640-ter c.2 c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o (2) è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

La norma è volta alla tutela del patrimonio individuale e al regolare funzionamento dei sistemi informativi e alla riservatezza dei dati ivi contenuti.



Ogni delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Negli strumenti di pagamento diversi dai contanti rientrano le carte bancomat, le carte di credito, le carte prepagate, i bonifici, ma anche altre modalità di pagamento effettuate attraverso software.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella PARTE SPECIALE C sono inerenti alla gestione:

- dei **processi amministrativi** (redazione degli atti degli organi del Consorzio e l'elaborazione delle scritture contabili, gestione del ciclo economico e finanziario attivo e passivo, trasmissione di dati, documenti e informazioni in materia economica e finanziaria, gestione degli adempimenti di natura fiscale).
 - La commissione di reati previsti dalla presente Parte Speciale può essere favorita dal mancato rispetto dei protocolli e delle regole in materia di tenuta dei libri e dei verbali degli organi dell'ente, nonché in materia di trasmissione e tracciabilità interna delle informazioni in materia economica e finanziaria e di gestione della reportistica obbligatoria. Assumono infatti natura sensibile tutte le attività connesse alla gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo, nonché le attività di sorveglianza e verifica svolte (ivi compresa la gestione e la verifica della reportistica trasmessa).
 - Ulteriori attività sensibili sono rappresentate dalla **gestione delle operazioni sui conti correnti** e dalla **redazione e approvazione del bilancio di esercizio**, la gestione della cassa e del contante. Rilevano altresì le attività di pagamento effettuate tramite carte bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici, ma anche altre modalità di pagamento diverse dai contanti.
 - Hanno natura sensibile tutte le attività di **gestione economico-finanziaria** (ivi compresa la trasmissione e la tracciabilità interna delle informazioni in materia economica e finanziaria, le verifiche sulla reportistica periodica economico/finanziaria, la redazione e l'approvazione del bilancio di esercizio), la gestione degli adempimenti fiscali e gli investimenti di natura finanziaria.



- dei processi di approvvigionamento e i rapporti con fornitori e consorziati. Rispetto al reato di corruzione tra privati (2635 c.c.), possono infatti essere considerate attività sensibili i rapporti con i fornitori e altri soggetti terzi quali gli istituti di credito, nei quali il fenomeno corruttivo privato potrebbe concretizzarsi nella dazione di denaro o altre utilità finalizzati ad ottenere prestazioni (beni, servizi, finanziamenti) a condizioni contrattuali di favore. I rapporti con enti di certificazione esterna, scelti dal Consorzio in forza della normativa vigente per la certificazione del rispetto del disciplinare, devono altresì essere indicati quali rapporti di natura sensibile. Ulteriori attività sensibili potenzialmente ricollegabili alla commissione del reato di corruzione tra privati possono essere individuate nei rapporti tra il Consorzio e i soci costituiti in forma di società o consorzio.
- dei processi soggetti al controllo di autorità di vigilanza;
- dei **processi di approvvigionamento** a particolari condizioni economiche e **ogni altro processo** che potrebbe portare il personale ad apprendere informazioni riservate riguardanti società quotate sui mercati finanziari.

Ulteriori attività a rischio sono rappresentate dalla partecipazione in qualità di socio alla Sistema Prosecco S.c.a.r.l., società creata nel 2014, unitamente Consorzi DOCG Asolo Prosecco e Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco, con lo scopo di coadiuvare i consorzi nelle azioni di tutela e salvaguardia del corretto utilizzo del termine "Prosecco" e svolgere attività di consulenza nei confronti dei Consorzi.

Molti dei reati oggetto della presente Parte Speciale si caratterizzano come "reati propri" (che possono essere commessi soltanto da coloro che rivestano una determinata qualifica o abbiano uno status precisato dalla norma incriminatrice, o possiedano un requisito necessario per la commissione dell'illecito).

Ulteriori soggetti che potrebbero astrattamente commettere gli illeciti considerati (anche in concorso nei reati propri, ove giuridicamente possibile) sono coloro che supportano l'ente nella gestione dei suddetti processi.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01) e reati tributari (art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01)



Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lord (RL = PxG)		
		Dirette	Indirette	Р	G	RL
Gestione del contante, delle carte di credito, dei bancomat, dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e dei rimborsi	Governance Amministrazione e Finanza	·Amministrazione	·Presidente del CdA ·Direttore	1	4	4
Gestione del ciclo finanziario attivo	Governance Amministrazione e Finanza	Direttore Amministrazione Esterni (consulenti / outsourcing)	·Presidente del CdA	2	4	8
Gestione del ciclo finanziario passivo	Governance Amministrazione e Finanza Acquisti	 Presidente del CdA Direttore Valorizzazione e promozione Area giuridica economica Amministrazione Esterni (consulenti / outsourcing) 		2	4	8
Monitoraggio dell'andamento economico finanziario	Governance Amministrazione e Finanza	Presidente del CdA Direttore Amministrazione Esterni (consulenti / outsourcing)	·Collegio Sindacale	2	4	8
Trasmissione e tracciabilità interna delle informazioni in materia economica e finanziaria, conservazione dei libri e comunicazione con gli organi di controllo	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del CdA ·Amministrazione	·Collegio Sindacale	2	4	8
Redazione e approvazione del bilancio di esercizio	Governance Amministrazione e Finanza	Presidente del CdA Direttore Amministrazione	·Collegio Sindacale	3	4	12
Gestione delle attività di segreteria societaria	Governance Amministrazione e Finanza	· Area giuridica economica · Area tecnica e ricerca	-	2	4	8
Operazioni sui conti correnti	Governance Amministrazione e Finanza	Presidente del CdA Amministrazione	·Direttore	2	4	8

V. 02/2023 - 88 -



Investimenti di natura finanziaria (partecipazioni in enti terzi)	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del CdA	·Direttore ·Amministrazione	2	4	8
Gestione dei rapporti con i Soci e l'Assemblea	Governance Supporto nella disciplina pubblica della Denominazione di Origine Controllata e autorizzazione all'uso della Denominazione Tutela e Vigilanza	·Presidente del CdA ·Direttore	·Area giuridica economica ·Amministrazione ·Area tecnica e ricerca	3	4	12
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale	Governance Amministrazione e Finanza	 Presidente del CdA Direttore Amministrazione Esterni (consulenti / outsourcing) 	·Area giuridica economica	2	4	8
Gestione degli adempimenti di natura fiscale e tributaria	Governance Amministrazione e Finanza	Presidente del CdA Direttore Amministrazione Esterni (consulenti / outsourcing)	·Area giuridica economica	2	4	8
Rapporti con i consulenti in materia fiscale e tributaria	Governance Amministrazione e Finanza	Presidente del CdADirettoreAmministrazioneEsterni (consulenti / outsourcing)	·Area giuridica economica	2	4	8
Comunicazioni a terzi (anche tramite sito internet) aventi ad oggetto le dotazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del Consorzio o dei consorziati	Governance Amministrazione e Finanza Comunicazione, valorizzazione e promozione	Presidente del CdA Direttore Esterni (consulenti / outsourcing)	·Area giuridica economica ·Amministrazione	1	4	4
Rapporti con società terze per operazioni societarie (fusioni e acquisizioni)	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del CdA	 Direttore Amministrazione Area giuridica economica Esterni (consulenti / outsourcing) 	2	4	8
Rapporti con gli istituti di credito	Governance	·Presidente del CdA ·Direttore	·Esterni (consulenti / outsourcing)	2	4	8

V. 02/2023 - 89 -



Amministrazione e Finanza

· Amministrazione

Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/01); delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = PxC		
		Dirette	Indirette	Р	G	RL
Acquisto di beni mobili da fornitori qualificati / a condizioni economiche non anomale	Governance Acquisti	·Presidente del CdA ·Direttore ·Amministrazione	·Valorizzazione e promozione ·Area giuridica economica ·Area tecnica e ricerca	1	4	4
Operazioni sui conti correnti	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del CdA ·Direttore ·Amministrazione		2	4	8
Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio	Governance Amministrazione e Finanza	Presidente del CdAAmministrazioneEsterni (consulenti / outsourcing)	· Direttore · Collegio Sindacale	2	4	8
Investimenti di natura finanziaria	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del CdA	·Direttore ·Amministrazione ·Area giuridica economica	2	4	8
Gestione dei bancomat e delle carte di credito	Governance Amministrazione e Finanza	Presidente del CdADirettoreArea valorizzazione e promozione	·Amministrazione	2	4	8
Gestione del contante e dei rimborsi spese	Governance Amministrazione e Finanza	Presidente del CdADirettoreArea valorizzazione e promozione	·Amministrazione	2	4	8
Gestione degli adempimenti di natura fiscale	Governance Amministrazione e Finanza	Presidente del CdA Esterni (consulenti / outsourcing)	·Direttore Amministrazione	2	4	8
Gestione di informazioni riservate riguardanti enti soci o enti soggetti alle attività di vigilanza	Governance Amministrazione e Finanza Tutela e Vigilanza	Presidente del CdA Direttore Area giuridica economica Agenti vigilatori	-	1	5	5



Attività di sponsorizzazione	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del CdA ·Amministrazione	Area giuridica economica	2	4	8
		DirettoreArea valorizzazione e promozione				

3. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, l'ente richiede a tutte le funzioni che operano per esso (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi.

- agire in modo corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure, nella tenuta delle scritture relative al patrimonio e alla situazione contabile dell'ente, nonché nelle comunicazioni interne relativamente a dati di natura contabile ed economica, al fine di fornire al Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea, ai Consorziati e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- · consentire il regolare funzionamento degli Organi dell'ente, **garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno** prevista dalla normativa vigente o dai sistemi organizzativi;
- · rappresentare tempestivamente nei libri, e in particolare nei verbali del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea, informazioni vere, complete ed esaustive;
- non ostacolare la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- **non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false** sul Consorzio o sui Consorziati, sulle loro attività o sulle loro condizioni economiche e finanziarie;
- non effettuare operazioni su strumenti finanziari utilizzando eventuali informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della attività svolta dall'ente o altri enti, né raccomandare o indurre soggetti terzi ad effettuarle;
- non diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;



- · **rappresentare o trasmettere dati corretti**, completi e rispondenti alla realtà in tutte le attività preliminari, connesse o direttamente correlate alla gestione economica e finanziaria del Consorzio;
- · effettuare tempestivamente le registrazioni contabili;
- non porre in essere comportamenti volti a impedire materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale;
- · approvvigionare beni e servizi da **fornitori qualificati** secondo le procedure interne, sottoponendo alla valutazione delle funzioni responsabili eventuali condizioni di acquisto anomale;
- non utilizzare strumenti anonimi per il trasferimento di importi rilevanti;
- non intrattenere rapporti di natura commerciale con soggetti (fornitori, consulenti, partner) che abbiano compiuto o si sospetti che possano avere compiuto attività delittuose;
- sottoporre correttamente il bilancio alla verifica del Collegio Sindacale, che opera in costanza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità e con il quale si intrattengono rapporti improntati su principi di trasparenza e correttezza;
- non attribuire a membri del Collegio Sindacale incarichi di consulenza;
- eseguire gli incassi e i pagamenti secondo i criteri oggettivi come da istruzioni definite, senza ostacolare le attività di controllo interno:
- fornire sempre informazioni chiare, complete e veritiere a tutte le autorità pubbliche di vigilanza;
- · gestire correttamente gli adempimenti di natura fiscale;
- non effettuare dazioni di denaro o altre utilità al fine di fare venire meno i soggetti operanti per enti terzi agli obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente di appartenenza.

4. Gli standard organizzativi di controllo

Rispetto alle attività sensibili individuate, il Consorzio ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi di controllo.



Attività sensibile	Standard di controllo
Gestione del contante, delle carte di credito, dei bancomat, dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e dei rimborsi	Regolamentazione: il Consorzio ha adottato una policy per la gestione della contabilità e per la redazione del bilancio di esercizio, nonché di tutte le comunicazioni in materia amministrativo-contabile e patrimoniale, prevedendo, inoltre, le modalità di gestione dei rimborsi e di documentazione delle spese effettuate. Sono altresì vigenti le seguenti misure di controllo:
Gestione del ciclo finanziario attivo	· verifica periodica sulla consistenza dei conti correnti bancari e quadratura con i dati della contabilità. Le riconciliazioni hanno cadenza almeno quindicinale;
Gestione del ciclo finanziario passivo	autorizzazione al pagamento delle fatture dopo la verifica di congruità da parte dell'Amministrazione e dell'effettiva
Monitoraggio dell'andamento economico finanziario	erogazione della prestazione da parte della funzione competente; · incarico limitato a determinati soggetti in merito all'utilizzo dei dispositivi di internet banking e delle operazioni ammesse.
Trasmissione e tracciabilità interna delle informazioni in materia economica e finanziaria, conservazione dei libri e comunicazione con gli organi di controllo	I flussi informativi tra l'organo amministrativo del Consorzio, i Soci, l'Assemblea e il Collegio Sindacale devono essere improntati alla correttezza e trasperenza. Documentazione: le spese relative ai rimborsi devono supportare ogni richiesta di rimborso. Anche in via informatica, deve essere garantita la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle funzioni che inseriscono i dati nel
Redazione e approvazione del bilancio di esercizio	sistema contabile. Il processo di approvazione del bilancio deve essere documentato con completezza nei libri dei verbali. La documentazione del bilancio è messa a disposizione del Collegio Sindacale e dell'ODV231.
Gestione delle attività di segreteria societaria	<u>Segregazione delle funzioni</u> : la gestione amministrativo contabile è svolta dalle funzioni interne sotto la supervisione e direzione di una figura responsabile che riporta al Consiglio di Amministrazione. In materia di acquisti, le verifiche circa la pertinenza e congruità della spesa sostenuta per l'attività vengono svolte da soggetto diverso da colui che ha
Operazioni sui conti correnti	sostenuto l'esborso.
Investimenti di natura finanziaria (partecipazioni in enti terzi)	<u>Formalizzazione dei poteri</u> : è richiesto che i soggetti adibiti allo svolgimento di tali operazioni siano individuabili in base a posizioni gerarchiche e funzionali predefinite all'interno dell'organizzazione.
Gestione dei rapporti con i Soci e l'Assemblea	

V. 02/2023 - 93 -



Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale	
Gestione degli adempimenti di natura fiscale e tributaria	Regolamentazione: il Consorzio si è dotato di un protocollo per la gestione degli adempimenti di natura fiscale-tributaria, che preveda termini e modalità per consentirne il corretto assolvimento. Le norme interne prevedono anche che
Rapporti con i consulenti in materia fiscale e tributaria	periodicamente le funzioni addette allo svolgimento degli adempimenti tributari riportino al Consiglio di Amministrazione. <u>Documentazione</u> : sono predeterminati la modalità e i tempi di conservazione della documentazione rilevante ai fini fiscali e tributari, secondo i termini previsti dalla legge.
	<u>Segregazione delle funzioni</u> : è prevista la distinzione funzionale tra chi svolge gli adempimenti fiscali e tributari e chi ne verifica il corretto adempimento.
	Formalizzazione dei poteri: devono essere individuati i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni.
Comunicazioni a terzi (anche tramite sito internet) aventi ad oggetto le dotazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del Consorzio e dei consorziati	Regolamentazione: il Consorzio ha formalizzato nel proprio Codice Etico le regole per la gestione e la diffusione di comunicazioni e informazioni a terzi. Le comunicazioni aventi ad oggetto dotazioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'ente destinate a soggetti terzi devono rispettare i principi di verità e chiarezza. Con gli stessi principi devono essere regolamentati i rapporti con società o enti terzi e con gli istituti di credito. Le informazioni riguardanti enti soci o enti soggetti alle attività di vigilanza vengono trattate con la massima riservatezza,
Rapporti con società terze per operazioni societaria (fusioni e acquisizioni)	in ottemperanza del Regolamento UE 2016/679. Documentazione: le comunicazioni a terzi devono essere formalizzate attraverso l'invio a mezzo mail o posta. Segregazione delle funzioni: le comunicazioni devono essere previamente verificate dal personale autorizzato.
Rapporti con gli istituti di credito	<u>Formalizzazione dei poteri</u> : sono individuati ed espressamente autorizzati i soggetti incaricati delle comunicazioni e del trattamento delle informazioni riservate.
Gestione di informazioni riservate riguardanti enti soci o enti soggetti alle attività di vigilanza	

V. 02/2023 - 94 -



Acquisto di beni mobili da fornitori qualificati / a condizioni economiche non anomale	<u> </u>
Attività di sponsorizzazione	Segregazione delle funzioni: è prevista, ove possibile, la distinzione funzionale tra chi seleziona e negozia i termini contrattuali, tra chi sottoscrive gli accordi e chi gestisce i successivi contatti. Formalizzazione dei poteri: devono essere individuati i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni.

5. Le Misure di prevenzione definite dal Consorzio per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE C in ciascuna attività sensibile, l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione individuate è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile.

Più specificatamente, il Consorzio ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01); Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di prevenzione		
	Generali	Specifiche	
Gestione del contante, delle carte di credito, dei bancomat, dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e dei rimborsi	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing 	
Gestione del ciclo finanziario attivo	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione 	

V. 02/2023 - 95 -



	· Informazione, formazione, coinvolgimento	· Procedura flussi informativi e whistleblowing
Gestione del ciclo finanziario passivo	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Monitoraggio dell'andamento economico finanziario	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Trasmissione e tracciabilità interna delle informazioni in materia economica e finanziaria; conservazione dei libri e comunicazioni con gli organi di controllo	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Procedura per la gestione della governance Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Redazione e approvazione del bilancio di esercizio	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Gestione delle attività di segreteria societaria	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Procedura per la gestione della governance Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Operazioni sui conti correnti	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Investimenti di natura finanziaria (partecipazioni in enti terzi)	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della governance Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Gestione dei rapporti con i Soci e l'Assemblea	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della governance Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing

V. 02/2023 - 96 -



Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della governance Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Gestione degli adempimenti di natura fiscale e tributaria	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Protocollo per la gestione degli adempimenti tributari Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Rapporti con i consulenti in materia fiscale e tributaria	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della governance Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Protocollo per la gestione degli adempimenti tributari Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Comunicazioni a terzi (anche tramite sito internet) aventi ad oggetto le dotazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del Consorzio o dei consorziati	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Rapporti con società terze per operazioni societarie (fusioni e acquisizioni)	 Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento 	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Procedura per la gestione della governance Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Rapporti con gli istituti di credito	 Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento 	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing

Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/01); delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 2-octies.1 d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
--------------------	-----------------------	--



	Generali	Specifiche
Acquisto di beni mobili da fornitori qualificati / a condizioni economiche non anomale	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Policy per la valutazione di collaboratori e fornitori Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Operazioni sui conti correnti	 Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento 	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio	 Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento 	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Investimenti di natura finanziaria	 Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento 	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della governance Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Gestione dei bancomat e delle carte di credito	 Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento 	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Gestione del contante e dei rimborsi spese	 Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento 	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Gestione degli adempimenti di natura fiscale	 Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento 	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Protocollo per la gestione degli adempimenti tributari Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing
Gestione di informazioni riservate riguardanti enti soci o enti soggetti alle attività di vigilanza	 Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento 	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della governance Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica Aggiornamento procedura governance e amministrazione Procedura flussi informativi e whistleblowing

V. 02/2023 - 98 -



Attività di sponsorizzazione

- · Codice Etico
- Organigramma delle funzioni
- Job description
- Informazione, formazione,
- coinvolgimento

- · Clausola risolutiva espressa
- · Procedura per la gestione della governance
- · Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica
- · Aggiornamento procedura governance e amministrazione
- · Procedura flussi informativi e whistleblowing

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure preventive definite in altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione; PARTE SPECIALE B – Delitti informatici)

6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Modifica dello Statuto	Sì (Nuovo statuto)	Entro 30 giorni	Direttore / Area Amministrativa
Attribuzione di deleghe	Sì (verbale del CdA)	Entro 10 giorni	Direttore / Area Amministrativa
Rinnovo /Attribuzione incarico / rimozione	Sì	Entro 10 giorni	Direttore / Area Amministrativa
membri del Collegio Sindacale			
Apertura procedimento penale	No	Immediatamente	Direttore / Area Amministrativa
Chiusura grado giudizio penale	Sì (sentenza / provvedimento di archiviazione)	Immediatamente	Direttore / Area Amministrativa
Apertura o chiusura di nuove sedi	No	Entro 30 giorni	Direttore / Area Amministrativa
Acquisizioni di partecipazioni in società / ATI / Joint ventures	No	Entro 30 giorni	Direttore / Area Amministrativa
Ispezioni e controlli da parte della pubblica amministrazione (Guardia di Finanza, Direzione Provinciale Lavoro)	Sì (verbale, se rilasciato)	Entro 48 ore	Direttore / Area Amministrativa
Sanzioni o diffide in materia fiscale	Sì (provvedimento)	Entro 48 ore	Area Amministrativa
Approvazione del bilancio di esercizio	No	Entro 10 giorni	Area Amministrativa



Relazione del Collegio Sindacale al bilancio Sì

Entro 10 aiorni

Area Amministrativa

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

7. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE C saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

8. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE C sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività il Consorzio si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.



PARTE SPECIALE D

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01); Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati transazionali (artt. 25-quater, art. 25 quater.1 d.lgs. 231/01, art. 25-quinquies, 25-decies d.lgs. 231/01 e l. n. 146/2006); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/01)



1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter d.lgs. 231/01)

- ì1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/01)



- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui gali articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.



1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies d.lqs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).



Tra i reati previsti dagli art. 24-ter d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600-quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.



L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);

Tra i reati previsti dagli art. 25-quinquies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.



Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

<u>Tra i reati previsti dall'art. 25-decies d.lgs. 231/01 si ritiene applicabile il seguente:</u>

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tra i reati previsti dagli art. 25-duodecies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 286/98)



- 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.
- 12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.
- Direzione, organizzazione, finanziamento dell'ingresso illecito di cittadini stranieri nel territorio dello stato (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/98)
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta al pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano



l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. [omissis]

5. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Tra i reati previsti dall'art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/01 si ritiene, in via remota, applicabile il seguente:

Frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/89)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altre enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

- 109 -

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella PARTE SPECIALE D potrebbero astrattamente investire la gestione:

· dei processi di **governance** e **amministrativi**.



La commissione di reati di natura associativa (in primis, il reato di associazione per delinquere) rappresenta un rischio di difficile qualificazione, vista la natura in parte indeterminata di tale tipologia di illeciti. Le attività a rischio nell'ambito del Consorzio sono pertanto rappresentate, oltre che dalle attività sensibili espressamente indicate nella presente Parte Speciale, anche dai processi e dalle operazioni indicate in altre parti speciali che potrebbero tradursi nella realizzazione di un reato commissibile sotto forma associativa. L'ente ha deciso di ritenere attività sensibili, che soltanto in via astratta e residuale potrebbero rappresentare la commissione di reati in forma associativa, anche le eventuali operazioni poste in essere nell'ambito di enti esponenziali, di forme di aggregazione tra enti, quali altri Consorzi di Tutela;

- del **personale**. Rispetto alla possibile commissione dei reati contro la giustizia, rilevano quali attività sensibili i rapporti intrattenuti dal vertice dell'ente, dai responsabili di funzione con i soggetti sottoposti che rivestano il ruolo di imputato in un procedimento avente ad oggetto o di interesse per le attività del Consorzio, imputato in altro procedimento connesso, testimone assistito o il soggetto, indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento.
 - Impiegando personale dipendente, potrebbe astrattamente essere astrattamente commesso nell'interesse o a vantaggio del Consorzio il reato di cui all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), anche in considerazione dell'ampiezza della fattispecie incriminatrice. In tale ambito dovranno essere considerate sensibili le attività di gestione del personale dipendente e dei collaboratori, anche in considerazione al rispetto delle norme giuslavoristiche di sicurezza, nonché del CCNL applicabile; Ulteriori rischi sono rappresentanti dall'impiego di personale non comunitario, qualora non venisse verificato il possesso dei titoli che consentono la permanenza sul territorio nazionale, nonché nella gestione di trasferte di personale del Consorzio o di eventuali soggetti in visita provenienti da paesi extra UE;
- delle **attività di sponsorizzazione**. Tali attività promosse dal Consorzio nei confronti di partecipanti a manifestazioni sportive potrebbero, in via astratta, portare alla commissione del reato di frode in competizioni sportive, qualora membri del Consorzio si attivassero per l'alterazione dei risultati di tali manifestazioni.

I reati oggetto della presente Parte Speciale sono delitti di natura comune e potrebbero essere potenzialmente commessi da qualsiasi persona operante a vario titolo per il Consorzio. Tuttavia, essendo delitti principalmente ricollegabili alla gestione della governance



dell'ente, appaiono maggiormente a rischio i responsabili di unità organizzative che supportano il vertice nella gestione delle operazioni sensibili.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Funzioni		Risc lord (RL		
		Dirette	Indirette	Р	G	RL		
Adesione ad associazioni di categoria ed enti esponenziali	Governance	Presidente del CdADirettore	Area giuridica economicaArea tecnica e ricerca	1	5	5		
Forme di aggregazione con altri enti	Governance Comunicazione, valorizzazione e promozione Tutela e Vigilanza	· Presidente del CdA	· Direttore	2	5	10		

Delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 25-quinquies e 25-decies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Risc (RL		lordo :G)
		Dirette	Indirette	Р	G	RL
Gestione del personale dipendente	Governance	Presidente del CdADirettore	AmministrazioneValorizzazione e promozione	1	3	3



	Risorse Umane		 Area giuridica economica Area tecnica e ricerca Agenti vigilatori Esterni (consulenti / outsourcing 			
Rapporti con persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (ad esempio con soggetti indagati o imputati in procedimenti aventi ad oggetto le attività del Consorzio o procedimenti connessi)	Totola e vigilariza	Presidente del CdADirettore	 Amministrazione Valorizzazione e promozione Area giuridica economica Area tecnica e ricerca 	2	4	8

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Risc lord (RL	0	G)
		Dirette	Indirette	Р	G	RL
Assunzione di personale non comunitario	Governance Risorse Umane	· Presidente del CdA · Direttore	Amministrazione Valorizzazione e promozione Area giuridica economica Area tecnica e ricerca Agenti vigilatori Esterni (consulenti / outsourcing)	1	3	3
Gestione delle trasferte del personale e accoglienza rappresentanze straniere	Governance Risorse Umane Comunicazione, valorizzazione e promozione	 Direttore Area valorizzazione e promozione Esterni (consulenti / outsourcing) 	-	2	3	6

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/01)



Attività sensibili	Processi	Funzioni		Risc lord (RL	lo	
		Dirette	Indirette	Р	G	RL
Attività di sponsorizzazione	Governance Amministrazione e Finanza	Presidente del CdA Direttore Amministrazione Area valorizzazione e promozione	· Area giuridica economica	1	3	3

3. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, l'ente richiede a tutte le funzioni che operano per esso (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi:

- evitare qualsiasi comportamento tale da indurre un soggetto a rilasciare false dichiarazioni, ovvero a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale avanti l'autorità giudiziaria italiana;
- · agire in modo corretto, chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con l'autorità giudiziaria;
- non impiegare soggetti stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato, scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo) o annullato;
- **nella gestione del personale dipendente**, verificare il rispetto delle previsioni normative e contrattuali;
- · **rifiutare ogni attività, svolta anche a livello di associazioni di categoria**, contraria ai principi di trasparenza e al rispetto delle norme di comportamento definite nel Codice Etico;



4. Gli standard organizzativi di controllo

Rispetto alle attività sensibili individuate, il Consorzio ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi di controllo.

Attività sensibile	Standard di controllo
Adesione ad associazioni di categoria ed enti esponenziali	Regolamentazione: le regole di condotte contenute nel Codice Etico e la procedura interna prevedono come il Consorzio si debba comportare nelle attività di governance.
Forme di aggregazione con altri enti	<u>Documentazione</u> : ogni accordo o decisione deve trovare riscontro documentale, sia per quanto riguarda i profili interni (autorizzazione) sia per quanto riguarda la sua disciplina.
	<u>Segregazione delle funzioni</u> : chi partecipa alle attività di governance deve riportare al Consiglio di Amministrazione.
	<u>Formalizzazione dei poteri</u> : il soggetto munito dei poteri di partecipazione alla governance del Gruppo è individuato attraverso il sistema di procure e deleghe del Consorzio.
Gestione del personale dipendente	Regolamentazione: il reclutamento e la gestione del personale sono oggetto di una apposita sezione della
Rapporti con persone chiamate a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (ad esempio con soggetti indagati o imputati in procedimenti aventi ad oggetto le attività del Consorzio o procedimenti connessi)	procedura per la gestione della governance. La gestione del personale è altresì disciplinata nel Regolamento aziendale adottato dal Consorzio. Documentazione: le attività di gestione del personale (colloqui, selezione, valutazione) devono trovare un riscontro documentale. Anche le decisioni in materia di riconoscimento di premi/aumenti/progressioni di carriera devono essere oggetto di formalizzazione. Segregazione delle funzioni: nel reclutamento, valutazione e gestione del personale è sempre previsto il coinvolgimento di più funzioni.
Assunzione di personale non comunitario	Formalizzazione dei poteri: la gerarchia delle funzioni dell'organizzazione consente di individuare i soggetti incaricati
Gestione delle trasferte del personale e accoglienza rappresentanze straniere	dell'effettuazione delle diverse operazioni.
Attività di sponsorizzazione	Cfr. attività di sponsorizzazione nella Parte Speciale C.

V. 02/2023 - 114 -



5. Le Misure di prevenzione definite dal Consorzio relativamente alla prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE D in ciascuna attività sensibile l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile.

Più specificatamente, il Consorzio ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di prevenzione			
	Generali	Specifiche		
Adesione ad associazioni di categoria ed enti esponenziali	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	Clausola risolutiva espressa Procedura gestione della governance Procedura flussi informativi e whistleblowing		
Forme di aggregazione con altri enti	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	Clausola risolutiva espressa Procedura gestione della governance Procedura flussi informativi e whistleblowing		

Delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 25-quinquies e 25-decies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche



Gestione del personale dipendente	Codice Etico Regolamento aziendale Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della governance Procedura flussi informativi e whistleblowing
Rapporti con persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (ad esempio con soggetti indagati o imputati in procedimenti aventi ad oggetto le attività del Consorzio o procedimenti connessi)	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione dei rapporti con la PA Procedura flussi informativi e whistleblowing Modulo rilevazione infortunio/incidente

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 25-duodecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di prevenzione		
	Generali	Specifiche	
Assunzione di personale non comunitario	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della governance Procedura flussi informativi e whistleblowing	
Gestione delle trasferte del personale e accoglienza rappresentanze straniere	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	Clausola risolutiva espressa Procedura flussi informativi e whistleblowing	

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di prevenzione			
	Generali	Specifiche		
Attività di sponsorizzazione	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione del ciclo attivo / passivo / cassa / bilancio e reportistica 		

V. 02/2023 - 116 -



· Informazione, formazione, coinvolgimento

Procedura per la gestione della aovernance

Procedura flussi informativi e whistleblowing

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati associativi oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure definite nelle altre Parti Speciali e finalizzate a prevenire la commissione di illeciti che potrebbero essere realizzati in forma associativa.

6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Adesione ad associazioni di categoria	No	Entro 15 giorni	Direttore
Assunzione di dipendenti e impiego di personale non comunitario	No	Informativa periodica (semestrale)	Direttore
Richiesta di rendere informazioni avanti l'autorità giudiziaria ricevuta da dipendenti	Sì (richiesta)	Entro 3 giorni	Direttore

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

7. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE D saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.



8. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE D sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività il Consorzio si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni interne competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi



PARTE SPECIALE E

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies d.lgs. 231/01)



1. I reati rilevanti

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

L'art. 25-septies d.lgs. 231/01 prevede la punibilità degli enti nel caso in cui vengano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio i reati di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica.

· Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

La condotta illecita sanzionata dal d.lgs. 231/01 è l'aver cagionato, per colpa, la morte di una persona qualora il fatto sia stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.



L'art. 25-septies d.lgs. 231/01 prevede una sanzione in quote più alta nel caso in cui il delitto di omicidio colposo sia stato commesso con violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 55 d.lgs. 81/08, che riguardano il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Datore di Lavoro.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 d.lgs. 81/08)

È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00 il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.



Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato punisce chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

L'art. 583 c.p. definisce la lesione grave, qualora: i) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è definita gravissima qualora dal fatto derivi: i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; ii) la perdita di un senso; iii) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e arave difficoltà della favella.

Entrambi i delitti richiamati dall'art. 25-septies d.lgs. 231/01 hanno **natura colposa**. Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Per il perfezionamento dei reati non è quindi richiesta la volontà del verificarsi dell'evento; è sufficiente il mancato rispetto di una regola in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalla cui violazione sia derivato l'evento lesivo.

Ciò premesso, per evitare l'imputabilità all'ente degli illeciti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sarà opportuno che il presente sistema organizzativo definisca le misure preventive volte ad assicurare il monitoraggio degli adempimenti dettati dalla complessa normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In considerazione delle difficoltà sottese a tale onere, la normativa vigente, ed in particolare l'art. 30 d.lgs. 81/08, ha delineato le caratteristiche che i sistemi di prevenzione in materia debbono possedere per essere considerati idonei.

Nello specifico, è stato previsto che il modello di organizzazione, gestione e controllo, per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi":



- · al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- · alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- · alle <u>attività di natura organizzativa</u>, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- · alle attività di sorveglianza sanitaria;
- · alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- · alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- · alla <u>acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie</u> di legge;
- · alle <u>periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate</u>.

La medesima norma indica inoltre che il modello organizzativo deve prevedere:

- · <u>idonei sistemi di registrazione</u> dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, <u>un'articolazione di funzioni che assicuri</u> <u>le competenze tecniche e i poteri necessari</u> per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- · un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- · un <u>idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello</u> e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

È infine previsto che, "in sede di prima applicazione", i modelli di organizzazione, gestione e controllo definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti dell'art. 30 d.lgs. 81/08 per le parti corrispondenti.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio



In considerazione della struttura dei reati considerati dalle presenti Parti Speciali, sono a rischio tutte le attività che implichino la presenza di un lavoratore, nonché le attività in merito alle quali il Consorzio conserva un obbligo di prevenzione/salvaguardia in materia di sicurezza (ad esempio, la gestione di contratti di appalto, opera o somministrazione destinati ad essere eseguiti in luoghi di cui l'ente abbia la titolarità giuridica).

Con riferimento all'individuazione dei rischi cui sono soggetti i lavoratori, si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi adottato dal Datore di Lavoro, alle sue successive modifiche e integrazioni nonché alle valutazioni per rischi specifici.

Rispetto alla gestione delle attività che possono tradursi in una responsabilità per il Consorzio, devono essere considerate tutte le attività prevenzionistiche richiamate dall'art. 30 d.lgs. 81/08.

Attività sensibili	Processi	Funzioni			Rischio lordo (RL = PxG	
		Dirette	Indirette	Р	G	RL
Gestione delle attività a rischio individuate nei documenti di valutazione dei rischi	Sicurezza	Datore di Lavoro Direttore	·tutti i lavoratori	2	4	8
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	Sicurezza	Datore di Lavoro	·tutti i lavoratori	1	4	4
Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	Sicurezza	Datore di Lavoro RSPP MC	·tutti i lavoratori	2	4	8
Vigilanza sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Sicurezza	Datore di Lavoro Direttore RSPP MC RLS	·tutti i lavoratori	2	4	8
Attività di sorveglianza sanitaria	Sicurezza	Datore di Lavoro MC	·tutti i lavoratori	1	4	4

V. 02/2023 - 124 -



Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	Sicurezza	Datore di Lavoro Direttore	·tutti i lavoratori	1	4	4
Acquisizione e conservazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	Sicurezza	Datore di Lavoro Amministrazione	·tutti i lavoratori	1	4	4
Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate	Sicurezza	Datore di Lavoro Direttore	·tutti i lavoratori	1	4	4
Registrazione delle attività svolte in materia di SSL	Sicurezza	Datore di Lavoro Direttore Amministrazione	·tutti i lavoratori	1	4	4
Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di SSL	Sicurezza	Datore di Lavoro	·tutti i lavoratori	1	4	4
Applicazione di sanzioni disciplinari	Sicurezza Risorse Umane	Datore di Lavoro Direttore	·tutti i lavoratori	1	4	4
Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia di SSL	Sicurezza	Datore di Lavoro Direttore	·tutti i lavoratori	1	4	4

Le funzioni a rischio sono rappresentate dai soggetti che rivestono una posizione di garanzia in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni, e in particolare i seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro (individuato nel Presidente del CdA)
- Preposti per la sicurezza
- RSPP
- Medico Competente
- Fornitori di impianti, macchine, attrezzature, DPI

3. I Principi di Comportamento

Al fine di impedire il verificarsi dei reati in esame, tutti i soggetti coinvolti nell'attività di tutela della salute e della sicurezza e nelle attività esposte a rischi di infortunio sul lavoro **sono tenuti a rispettare**, ciascuno secondo le proprie competenze, **i principi di seguito riportati**:



- identificare e applicare scrupolosamente le prescrizioni delle norme vigenti in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. 81/08, e archiviare con diligenza la documentazione attestante l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni in materia, in conformità con le procedure organizzative attive presso l'ente;
- contribuire a raggiungere gli obiettivi, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- partecipare alle attività di informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, partecipando alla programmazione anche attraverso la formulazione di suggerimenti o richieste;
- rispettare quanto stabilito in tema di sicurezza sul lavoro, segnalando ogni violazione ravvisata delle istruzioni adottate nell'organizzazione;
- garantire e agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione;
- osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro o dai Preposti, prendendosi cura della propria salute e sicurezza e valutando sempre con attenzione gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortunio;
- **rispettare le procedure di sicurezza, emergenza**, le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure vigenti;
- dare tempestiva segnalazione all'RSPP e al Direttore di eventuali situazioni di pericolo;
- adempiere agli obblighi di registrazione;
- utilizzare eventuali i DPI in conformità alle istruzioni ricevute, e segnalare prontamente eventuali criticità legate al loro uso;
- registrare i richiami effettuati ai lavoratori che pongano in essere comportamenti in violazione delle disposizioni in materia di sicurezza o in ogni caso imprudenti, informando la Direzione al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

È in ogni caso vietato:



- mettere in atto ogni comportamento, anche se non espressamente vietato da regole specifiche, che possa comportare pericolo
 per persone o che ostacoli direttamente o indirettamente le attività di prevenzione, salvaguardia e controllo definite nelle
 procedure interne;
- **omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione**, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- **omettere di segnalare la presenza di lavoratori**, che non abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione, in zone o attività che espongono a rischi gravi e specifici;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave e immediato;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave e immediato;
- rappresentare situazioni non veritiere o comunicare alle Autorità competenti dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sullo stato delle misure antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro.

4. Gli standard organizzativi di controllo

Rispetto alle attività sensibili individuate, il Consorzio ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi di controllo.

Attività sensibile	Standard di controllo
Gestione delle attività a rischio individuate nei documenti di valutazione dei rischi	Regolamentazione: sono definite le misure preventive volte ad assicurare il monitoraggio degli adempimenti dettati dalla complessa normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In considerazione delle difficoltà sottese a tale onere, la normativa vigente, ed in particolare l'art. 30 d.lgs. 81/2008, ha delineato le



Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

Vigilanza sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Attività di sorveglianza sanitaria

Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

Acquisizione e conservazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Verifiche periodiche sull'applicazione l'efficacia delle procedure adottate

Registrazione delle attività svolte in materia di SSL

caratteristiche che i sistemi di prevenzione in materia debbono possedere per essere considerati idonei. Nello specifico, è stato previsto che il modello di organizzazione, gestione e controllo, per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi":

- · al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- · alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- · alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- · alle attività di sorveglianza sanitaria;
- · alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- · alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- · alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- · alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La medesima norma indica, inoltre, che il modello organizzativo deve prevedere:

- · idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- · un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;



Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di SSL

Applicazione di sanzioni disciplinari

Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia di SSL

un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

È infine previsto che, "in sede di prima applicazione", i modelli di organizzazione, gestione e controllo definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti dell'art. 30 d.lgs. 81/08 per le parti corrispondenti.

Inoltre, il D.M. 13 febbraio 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabiliti che le piccole e medie imprese possono avvalersi di procedure semplificate, di natura operativa, utili alla efficace attuazione di un sistema aziendale in grado di prevenire i reati di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/01.

<u>Documentazione</u>: gli standard di riferimento prevedono la registrazione delle attività di controllo in appositi moduli di registrazione (MOD), condivisi e diffusi all'interno dell'organizzazione.

<u>Segregazione delle funzioni</u>: le singole attività operative di verifica sono attribuite a responsabili individuati dal sistema.

<u>Formalizzazione dei poteri</u>: i poteri e la funzione di Datore di Lavoro sono stati attribuiti formalmente dal Consiglio di Amministrazione. Le principali funzioni in materia di sicurezza sono individuate con nomina formale.

5. Le Misure di prevenzione definite dal Consorzio relativamente alla prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE E in ciascuna attività sensibile, il Consorzio è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli), definito secondo l'art. 30 d.lgs. 81/08. Più specificatamente, sono adottate le seguenti misure di prevenzione:



Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Gestione delle attività a rischio individuate nei documenti di valutazione dei rischi	Codice Etico Organigramma della sicurezza Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della sicurezza Procedura flussi informativi e whistleblowing
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	Codice Etico Regolamento aziendale Organigramma della sicurezza Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della sicurezza Procedura flussi informativi e whistleblowing
Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	Codice Etico Organigramma della sicurezza Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della sicurezza Procedura flussi informativi e whistleblowing
Vigilanza sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Codice Etico Organigramma della sicurezza Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della sicurezza Procedura flussi informativi e whistleblowing
Attività di sorveglianza sanitaria	Codice Etico Organigramma della sicurezza Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della sicurezza Procedura flussi informativi e whistleblowing
Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	Codice Etico Regolamento aziendale Organigramma della sicurezza Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della sicurezza Procedura flussi informativi e whistleblowing
Acquisizione e conservazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	Codice Etico Organigramma della sicurezza Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della sicurezza Procedura flussi informativi e whistleblowing
Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate	Codice Etico Organigramma della sicurezza Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della sicurezza Procedura flussi informativi e whistleblowing
Registrazione delle attività svolte in materia di SSL	Codice Etico Organigramma della sicurezza Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della sicurezza Procedura flussi informativi e whistleblowing

V. 02/2023 - 130 -



Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di SSL	Codice Etico Regolamento aziendali Organigramma della sicurezza Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della sicurezza Procedura flussi informativi e whistleblowing
Applicazione di sanzioni disciplinari	Codice Etico Regolamento aziendale Organigramma della sicurezza Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della sicurezza Procedura flussi informativi e whistleblowing
Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia di SSL	Codice Etico Organigramma della sicurezza Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	 Clausola risolutiva espressa Procedura per la gestione della sicurezza Procedura flussi informativi e whistleblowing

Le procedure sopra citate che compongono il SGSL implementato dall'ente (unitamente al sistema sanzionatorio e agli organi di controllo interno) prevedono inoltre specifiche istruzioni operative e documenti per la registrazione delle attività di controllo.

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati associativi oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure definite nelle altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione) rispetto ad esempio alla gestione di ispezioni e controlli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Infortuni con prognosi superiore a 20 giorni	No	Entro 48 ore	Area Amministrazione
Denunce di malattie professionali	No	Entro 48 ore	Area Amministrazione
Ispezioni o controlli da parte dello SPISAL / altri enti in materia di sicurezza	Si (Verbale di ispezione, se rilasciato)	Entro 48 ore	Area Amministrazione



Aggiornamenti del DVR	Si (copia frontespizio DVR aggiornato, datato e sottoscritto)	Entro 10 giorni	Direttore
Modifica sostanziale procedure di sicurezza esistenti	Si (copia nuova procedura)	Entro 10 giorni	Direttore
Rimozione / Nomina RSPP, Medico Competente	Si (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	Direttore
Elezione RLS	Si (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	
Sanzioni disciplinari in materia di sicurezza	SI (report periodico)	Semestrale	Direttore

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

7. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE F saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

Saranno sempre considerate di rilevante entità le violazioni delle regole in materia di igiene e sicurezza sul lavoro definite nel Codice Etico, nel presente MO231 e nel SGSL e che possono potenzialmente tradursi in episodi pericolosi per l'integrità fisica delle persone presenti sui luoghi di lavoro.

8. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE D sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività il Consorzio si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.



PARTE SPECIALE F

Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01) Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25-septiesdecies e 25-octiesdecies d.lgs. 231/01)



1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Reati ambientali (Art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinguanta a duecentocinguanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento auote nel caso previsto dal comma 2:
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;



- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinauanta a duecentocinauanta auote.
- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
- 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.



- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento auote.
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-octiesdecies d.lgs. 231/01)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Tra i reati previsti dall'art. 25-undecies d.lgs. 231/01 si ritengono commissibili i seguenti:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)



Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/06)

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2
- 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

<u>Tra i reati previsti dall'art. 25-septiesdecies e 25-octiesdecies d.lgs. 231/2001 si ritiene commissibile il seguente:</u>

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)



Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella PARTE SPECIALE F potrebbero principalmente investire:

- · la gestione dei rifiuti prodotti
 - La commissione di illeciti nella gestione dei rifiuti prodotti appare un rischio di natura remota, atteso che dalle attività del Consorzio originano attualmente esclusivamente rifiuti assimilati agli urbani, nell'ambito delle attività di ufficio. Tali rifiuti sono gestiti tramite il servizio pubblico di raccolta. I rifiuti generati da attività di manutenzione sono gestiti direttamente dai fornitori esterni.
- · la gestione dei **processi di approvvigionamento**.

 ulteriori illeciti in materia ambientale potrebbero astrattamente insorgere nella gestione di eventuali attività conferite in appalto (quali manutenzioni o interventi di natura edile o ingegneristica sugli impianti) che potrebbero produrre rifiuti (i quali andranno gestiti dal produttore, individuabile nella persona dell'appaltatore);
- · la **gestione di beni culturali**, di proprietà o in uso del Consorzio.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01); Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25-septiesdecies e 25-octiesdecies d.lgs. 231/01)



ttività sensibili Processi		Funzioni		Rischio lordo (RL = PxC			
		Dirette	Indirette	Р	G	RL	
Gestione dei rifiuti	Governance Amministrazione e Finanza	· Presidente del CdA · Amministrazione	-	1	2	2	
Gestione dei rifiuti: rifiuti prodotti da attività conferite in appalto	Governance Acquisti	Presidente del CdA Direttore Esterni (consulenti / outsourcing)	-	1	3	3	
Gestione di beni culturali di proprietà o in uso presso il consorzio	Governance	Presidente del CdADirettoreAmministrazione	-	1	2	2	

3. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, l'ente richiede a tutte le funzioni che operano per esso (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi.

- salvaguardare e agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulle misure adottate in materia di gestione ambientale;
- · **rispettare le regole definite in materia di conferimento dei rifiuti** ai depositi temporanei e segnalare prontamente ogni eventuale anomalia venisse riscontrata;
- non utilizzare i servizi igienici per lo smaltimento di possibili reflui contenenti sostanze pericolose o contaminanti;
- · rapportarsi in modo trasparente e collaborativo e fornire informazioni veritiere e complete agli enti esterni di verifica;
- · avvalersi solamente dell'affidatario del servizio pubblico di raccolta o di **gestori ambientali in possesso di tutti gli atti abilitativi richiesti** dalla normativa vigente (es: iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali);
- · segnalare ogni **abbandono di rifiuti** venisse riscontrato;



- · segnalare alla Direzione e alle funzioni competenti ogni eventuale inadempienza o non conformità posta in essere da consulenti o fornitori di servizi ambientali:
- · segnalare alla Direzione o alle funzioni competenti la presenza di apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso;
- · adempiere a tutte le prescrizioni normative e amministrative in materia ambientale;
- · non arrecare alcun danno ai beni culturali gestiti dal Consorzio, sia nel caso in cui questi siano di proprietà dell'ente che in quello in cui l'ente si limiti a farne un uso temporaneo.

4. Gli standard organizzativi di controllo

Rispetto alle attività sensibili individuate, il Consorzio ha improntato la propria organizzazione al rispetto dei seguenti standard organizzativi di controllo.

Attività sensibile	Standard di controllo
Gestione dei rifiuti	Regolamentazione: la tutela dell'ambiente è stata affermata nel Codice Etico adottato dal Consorzio. I rifiuti vengono
Gestione dei rifiuti: rifiuti prodotti da	gestiti attraverso prassi consolidate conformi alla normativa in materia.
attività conferite in appalto	<u>Documentazione</u> : sono documentati l'elenco dei rifiuti prodotti con la loro qualificazione.
	Segregazione delle funzioni: le procedure interne prevedono la separazione, ove possibile, tra chi adotta le regole interne
Gestione di beni culturali di proprietà	in materia ambientale, chi vigila sulla loro esecuzione e chi dà corso alle stesse.
o in uso presso il consorzio	Formalizzazione dei poteri: sono espressamente individuati i soggetti incaricati dell'effettuazione delle diverse operazioni.

5. Le Misure di prevenzione definite dal Consorzio nella prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili



Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE D in ciascuna attività sensibile, l'ente si è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli).

Sebbene molti degli illeciti previsti dall'art. 25-undecies d.lgs. 231/01 siano di natura contravvenzionale (e quindi realizzabili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa), la normativa vigente non ha previsto in materia ambientale una norma, come l'art. 30 d.lgs. 81/08 in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, che indichi le misure minime che un sistema di gestione ambientale deve fare proprie per avere efficacia esimente della responsabilità degli enti in caso di commissione degli illeciti oggetto della presente Parte Speciale. Le misure specifiche in materia ambientale implementate sono quindi finalizzate a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi posti dalla normativa vigente – la cui violazione potrebbe tradursi nella commissione di un illecito ambientale – negli ambiti di maggior rilevanza in considerazione del rischio-reato specifico individuato.

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile. Più specificatamente, il Consorzio ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01) e delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25-septiesdecies e 25-octiesdecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di prevenzione	
	Generali	Specifiche
Gestione dei rifiuti	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	Clausola risolutiva espressa Procedura flussi informativi e whistleblowing
Gestione dei rifiuti: rifiuti prodotti da attività conferite in appalto	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description Informazione, formazione, coinvolgimento	Clausola risolutiva espressa Procedura flussi informativi e whistleblowing
Gestione di beni culturali di proprietà o in uso presso il Consorzio	Codice Etico Organigramma delle funzioni Job description	 Clausola risolutiva espressa Procedura flussi informativi e whistleblowing



· Informazione, formazione, coinvolgimento

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati associativi oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure definite nelle altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione) rispetto ad esempio alla gestione di ispezioni e controlli in materia ambientale.

6. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Ispezioni / Verbali / contestazioni in materia ambientale (rifiuti, scarichi, emissioni, bonifiche)	· ·	Entro 48 ore	Direttore / Area Giuridica ed Economica
Diffide in materia ambientale	Si (lettere di diffida)	immediatamente	Direttore / Area Giuridica ed Economica
Modifiche alle attività svolte che potrebbero variare gli impatti ambientali delle attività		Entro 15 giorni	Direttore / Area Giuridica ed Economica

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

7. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE F saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.



8. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE D sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività il Consorzio si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.